



HARG SB Srl

MODELLO 231

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001**

MATRICE DELLE REVISIONI MODELLO 231

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	06/06/23	Emissione per applicazione	S. Bulleri	S. Bulleri	
02	16/05/24	Revisione	S. Bulleri	S. Bulleri	25/07/2024

REDAZIONE Serena Bulleri:

CONTROLLO Serena Bulleri:

APPROVAZIONE : CdA

APPROVAZIONE: CdA

Sommario

PARTE GENERALE.....	6
1 DEFINIZIONI	6
Nel presente documento, ed in aggiunta ai termini altrove definiti, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto ad ognuno di essi:.....	
Codice di Condotta il codice etico predisposto ed adottato dalla Società contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell’interesse della Società. 6	6
Decreto Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno 2001, n. 140), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e s.m.i.;.....	6
Destinatari Esponenti Aziendali, management e dipendenti della Società nonché tutti coloro che operano per lo svolgimento di attività e per il conseguimento degli obiettivi della Società, inclusi i Partner;	6
DVR documento di valutazione dei rischi ai sensi del T.U. Sicurezza;.....	6
Esponenti Aziendali amministratori, dirigenti e membri degli altri organi sociali;	6
Modello il presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi dell’art. 6 del Decreto;	6
OdV Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curare l’aggiornamento dello stesso; 6	6
Partners consulenti, collaboratori esterni e partner commerciali della Società;	6
PS procedure e protocolli standard adottati dalla Società;	6
RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del T.U. Sicurezza;	6
RSPP responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi del T.U. Sicurezza; ...	6
Società Harg Srl con sede in, via	6
SPP servizio di protezione e prevenzione ai sensi del T.U. Sicurezza;	6
T.U. Ambiente Codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; 7	7
T.U. Sicurezza Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.	7
2.1. <i>Mission</i> aziendale e modello di <i>governance</i>	8
2.2. Finalità del Modello	11
2.3. Principi.....	11
2.4. Destinatari.....	12

2.5.	Procedimento di predisposizione del Modello	12
2.6.	Struttura del Modello	13
2.7.	I reati	14
	NORMA di riferimento	21
	Reato presupposto.....	21
	Quote	21
	(min –max).....	21
	In Euro	21
	Importi (min – max) in euro.....	21
	Interdizione dall'esercizio dell'attività	21
	Sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o permessi (art 9 comma 2 lett. b, Decreto)	21
	Divieto di contrarre con la PA (art 9 comma 2 lett. c Decreto)	21
	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi (art 9 comma 2 lett. d Decreto)	21
	Divieto di pubblicizzare beni o servizi (art 9 comma 2 lett. e Decreto)	21
2.8.	Obbligatorietà	34
1.	OdV.....	35
1.1	Funzioni e poteri.....	36
1.2	Poteri di accesso.....	38
1.3	Raccolta e conservazione delle informazioni	39
2.	Flussi informativi.....	40
2.1	Flussi informativi dall'OdV verso i vertici societari.....	40
2.2	Flussi informativi dalle aree aziendali verso l'OdV.....	40
2.3	Altri flussi informativi	41
3.	Sistema disciplinare	43
3.1	Funzioni del sistema disciplinare.....	43
3.2	Sanzioni a carico dei dipendenti.....	43
3.3	Sanzioni a carico dei dirigenti	45
3.4	Sanzioni a carico degli amministratori e dei sindaci.....	45
3.5	Misure a carico dei terzi (consulenti, partners E AGENTI)	45
3.6	Pubblicazione del sistema disciplinare	46
	PARTE SPECIALE	47
	ALLEGATO A – MAPPATURA RISCHI E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	47
	Allegato A.1 – Mappatura delle aree a rischio	47

. Allegato A.2- – REATI CONTRO LA PUBBLICA Amministrazione	56
Allegato A.3 Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	60
Allegato A.4 – Reati Societari e Abusi di Mercato	63
Allegato A.5 – Riciclaggio e autoriciclaggio.....	66
Allegato A.6- Reati contro il diritto di autore, il copy right e le opere dell'ingegno	69
Allegato A.7 – Reati ambientali	69
Allegato A.8 – Principi Generali di Comportamento per i reati con rischio di commissione potenzialmente medio-basso.....	71
ALLEGATO B – CODICE DI CONDOTTA	77
ALLEGATO C – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE [ad uso interno].....	81
ALLEGATO E - DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	83
Allegato E.1 – Comunicazione e formazione	83
Allegato E.2 – Procedura di aggiornamento del Modello.....	83
Allegato E.3 – Format di dichiarazione periodica all'OdV.....	85
Allegato F	86

PARTE GENERALE

1 DEFINIZIONI

Nel presente documento, ed in aggiunta ai termini altrove definiti, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto ad ognuno di essi:

Codice di Condotta il codice etico predisposto ed adottato dalla Società contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse della Società.

Decreto Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno 2001, n. 140), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.;

Destinatari Esponenti Aziendali, management e dipendenti della Società nonché tutti coloro che operano per lo svolgimento di attività e per il conseguimento degli obiettivi della Società, inclusi i Partner;

DVR documento di valutazione dei rischi ai sensi del T.U. Sicurezza;

Esponenti Aziendali amministratori, dirigenti e membri degli altri organi sociali;

Modello il presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto;

OdV Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso;

Partners consulenti, collaboratori esterni e partner commerciali della Società;

PS procedure e protocolli standard adottati dalla Società;

RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del T.U. Sicurezza;

RSPP responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi del T.U. Sicurezza;

Società Harg Srl con sede in, via

SPP servizio di protezione e prevenzione ai sensi del T.U. Sicurezza;

T.U. Ambiente

aprile 2006 e s.m.i.;

Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 3

T.U. Sicurezza

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al

2 ASPETTI GENERALI

L'emanazione del D.Lgs. 231/2001 rappresenta una ipotesi di normativa nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'azienda a seguito della commissione di una serie tassativa di reati od illeciti amministrativi, da parte di soggetti legati con l'azienda stesso da un rapporto funzionale.

Il testo originario del D.lgs. 231/2001 prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l'azienda.

Successivamente, l'elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di descrizione e disamina.

La responsabilità dell'azienda sussiste qualora il reato o l'illecito amministrativo sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società (art. 5, comma I). L'azienda non rimane coinvolta viceversa, nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma II). Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l'autore dell'illecito può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal medesimo D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste a carico della Società possono essere:

- di natura pecuniaria: da € 25.800 e fino ad € 1.549.000;
- di natura interdittiva: interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità ove provi di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato.

In particolare, il Decreto prevede che l'impresa non risponda per i reati commessi dai soggetti aziendali allorquando dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, di gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Le aree d'intervento del Decreto sono quelle inerenti i reati: societari, sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, di riciclaggio e ricettazione, contro la Pubblica Amministrazione, transnazionali, contro la personalità individuale, di abuso di mercato, ambientali, con finalità terroristica.

2.1. MISSION AZIENDALE E MODELLO DI GOVERNANCE

Harg Srl è un'azienda privata che intende fornire un'immagine aggiornata e puntuale della produzione e commercializzazione di beni alimentari destinati all'health care sia ai privati che alla Pubblica Amministrazione, dunque a committenti pubblici e privati, ai fornitori, alle banche ed anche a quei giovani professionisti che si sentissero motivati nei confronti di una start up di settore.

Un'impresa che, anche se giovane, si sta conquistando un ruolo specifico nei settori di riferimento.

La missione è quella di perseguire, nel pieno rispetto delle normative vigenti, il miglioramento della vita dei clienti che decidano di utilizzare il prodotto, con il miglior rapporto in termini di qualità e costi, garantendo contemporaneamente l'equilibrio economico dell'azienda.

Le varie certificazioni di qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro e etica, nonché le iscrizioni alle categorie SOA, costituiscono il patrimonio documentale dell'azienda per affrontare con successo le specifiche richieste settoriali del mercato.

I valori sono quelli di sviluppare il mercato nell'ambito della missione di tutela della salute, corretta concorrenza, crescita tecnologica, sviluppo delle professionalità aziendali.

Harg è una società *benefit* in ambito alimentare medicale e para-medicale.

Le società *benefit* sono state introdotte nel 2016 nel nostro ordinamento, a seguito della spinta di recepimento sia a livello giuridico che politico, del modello di *Benefit Corporation* americane.

Secondo le previsioni di regolazione della materia della disciplina, contenute nell'art.1, commi 376-384 legge 28 dicembre 2015, n.208 (finanziaria 2016), una società *benefit* persegue una attività di beneficio comune che deve indicare nell'oggetto sociale. La normativa parla di gestione volta al bilanciamento dell'interesse dei soci e di coloro sui quali l'attività può avere un impatto. Una società *benefit* affianca ai tradizionali obblighi derivanti dal vincolo sociale ed alla creazione del profitto, obblighi rinforzati che impegnano il *management* e gli eventuali azionisti a standard di "scopo" più elevati, anche in termini di responsabilità e trasparenza, nonché a standard di valutazione dell'impatto ambientale dell'attività svolta.

L'oggetto sociale di Harg infatti prevede la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai sensi dell'art.25 lett. F), decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con legge 221/2012, collegati allo sviluppo e alla innovazione della invenzione industriale, oggetto di brevetto, avente per oggetto una composizione alimentare adatta alla preparazione di prodotti essenzialmente rivolti all'idratazione di soggetti con difficoltà di deglutizione.

Inoltre la società ha per oggetto le seguenti attività:

- La ricerca e lo sviluppo e/o lo sviluppo e la produzione e la commercializzazione di prodotti e linee nutrizionale, idratanti ad alto contenuto tecnologico per il trattamento di particolari tipi di patologie che possono riguardare le persone in età anagrafe avanzata o affette da particolari patologie/ malattie degenerative;
- La ricerca e lo sviluppo, la selezione e l'innovazione tecnologica di materiali destinati all'alimentazione umana, destinata all'utilizzo del settore farmaceutico;
- Il micro-filtro e la successiva distribuzione mediante appositi distributori di acqua nonché di gelati, sorbetti, yogurt e creme alimentari.

Allo scopo di realizzare l'oggetto sociale Harg ha concettualizzato ed implementato l'intera filiera produttiva dei preparati alimentari per soggetti disfagici che escono con il proprio marchio, studiando il prodotto in collaborazione con DISSAL, Dipartimento di Scienza della Salute dell'Università di Genova allo scopo di migliorare ulteriormente i preparati alimentari.

Fa parte della missione aziendale i brand Dysphameal e ITF&C deputati alla produzione del prodotto alimentare, la cui elaborazione avviene materialmente nei locali di aziende terze, nello specifico:

FORNITORE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
I.T.ALI. S.R.L	via Felice Casorati 12/1	Reggio Emilia	42124
TUTTIDÍ DI MANCINO IVANA	via Giuseppe Cimbali 42	Palermo	90142
DOLOMITES MILK GMBH	via Gasterer Weg 3	Renon (BZ)	39054
REIRE SRL	via Giovanni Rinaldi 95	Reggio Emilia	42124
BOSCHETTI ALIMENTARE SPA	via Fontanelle 11	Albaro di Ronco all'Adige (VR)	37055
ALIMCO SPA	via della Rena 20	Bolzano	39100
MARZOTTO SRL	via Roma 192/E	Castelgomberto (VI)	36070

PRONTOFOODS SPA	via Grazie Deledda 43	Montichiari (BS)	25018
RADER SPA	via Piave 19	Altavilla Vicentina (VI)	36077
DEIMOS SRL	viale Emilia 92/94	Cologno Monzese (MI)	20093
GRANULATI ITALIA SPA	via B. Colleoni 10	Boltiere (BG)	24040

Per la gestione delle attività si avvale di software gestionali che vengono adattati, di volta in volta all'esigenza del Cliente.

HARG S.B. Srl è una Società che ha la sede legale in Brescia ed uffici operativi e di logistica in Vescovato, Cremona.

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Cefalonia n.70, Brescia.

Unità locale operativa: via M. Morandi 17, Vescovato (Cr)

Nello svolgimento della propria attività, che parte dalla concettualizzazione fino alla messa in commercio del prodotto alimentare è inoltre in grado di svolgere attività tecnico-progettuale e di adattare la produzione alle specifiche esigenze manifestate dai distributori, previa contrattualizzazione delle stesse.

Harg Srl commercializza il prodotto sull'intero territorio nazionale a mezzo dei propri KAM e agenti mono o plurimandatari.

Grazie al rispetto dei requisiti cliente e dei parametri di qualità, la Società ha già ottenuto le certificazioni internazionali ISO 9001 (sistemi di gestione per la Qualità), 14001 (sistemi di gestione ambientale) e 22005 per la tracciabilità dei prodotti alimentari.

La Società ha un organico di circa 25 dipendenti.

La Corporate Governance della Società è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
- Revisore unico, iscritto nell'albo speciale ed incaricata dall'Assemblea dei Soci, cui compete l'attività di revisione legale in conformità alla vigente normativa, che verrà nominato in occasione dell'approvazione del bilancio 2023.

La struttura organizzativa della Società, è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le strutture operative e quelle di controllo.

La Società con proprie comunicazioni interne definisce le strutture organizzative e le

correlate linee di riporto.

2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

L'attuazione del Modello risponde alla convinzione della Società che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione, sia per l'immagine della Società sia per la piena tutela degli interessi della compagine aziendale e societaria.

La Società ritiene che l'adozione del Modello costituisca un fondamentale strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto della Società affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica e dalla responsabilità e, conseguentemente, corretti e rispettosi delle disposizioni di legge.

Obiettivo del presente documento è definire il Modello della Società e le iniziative regolamentari da adottare per il rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, mediante la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi aziendali a rischio reato, il Modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una piena consapevolezza di incorrere, in caso di violazione di disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico della Società;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente contrastati dalla Società e comunque contrari agli interessi della stessa, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della Società oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi aziendali sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.3. PRINCIPI

Ai sensi di quanto esplicitamente previsto dal Decreto, i principi fondamentali a cui il Modello si ispira sono:

ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata e congrua; nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo e, quindi, deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;

i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;

il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

2.4. DESTINATARI

I principi e i contenuti del presente Modello sono rivolti ai Destinatari e, quindi, ai componenti degli organi sociali, al *management* e ai dipendenti della Società nonché a tutti coloro che operano per lo svolgimento di attività e per il conseguimento degli obiettivi della Società.

2.5. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una dettagliata attività di analisi diretta alla costruzione di un sistema di individuazione, prevenzione e gestione dei potenziali rischi-reato.

Di seguito sono sinteticamente descritte le diverse attività realizzate:

Mappatura delle attività a rischio ed individuazione dei rischi potenziali. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività e dei processi aziendali a rischio è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (struttura organizzativa, procedure, procure, ecc.) ed approfondimenti con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale. Per i reati potenzialmente realizzabili sono state individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita. Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un grafico contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio (cfr. Allegato A). L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal T.U. Sicurezza Capitolo III, Sezione II.

As-is analysis. Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, per poi effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione trasmessa, si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o tracciabilità delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.).

Gap analysis. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli e le relative iniziative da intraprendere, attività che sono poi state effettivamente intraprese dalla Società.

Predisposizione del Modello. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del primo Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo 2.6, indicando le modalità per provvedere al suo aggiornamento.

Tutti gli esiti delle fasi sopra descritte sono stati condivisi dalle strutture aziendali interessate.

In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati:

Si è proceduto all'inquadramento delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse e a vantaggio della Società. Inoltre, in ragione della estensione della responsabilità degli enti anche in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose, l'analisi delle attività a rischio è stata estesa anche alle attività potenzialmente esposte al rischio di incidenti per i lavoratori ed i terzi che possano verificarsi sui luoghi di lavoro in ragione della violazione della normativa antinfortunistica.

Sono state considerate a rischio anche quelle aree le cui attività potrebbero avere un rilievo indiretto e strumentale per la commissione di talune fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, pubblicità);

Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico o che prevedano la fruizione di fondi pubblici.

2.6. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito innanzitutto dalla presente Parte Generale nella quale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello stesso, l'individuazione dei reati di cui al Decreto, la composizione ed i poteri dell'OdV, i flussi informativi aziendali per un efficace funzionamento del Modello e il sistema disciplinare per le violazioni del Modello.

La verifica periodica del Modello Organizzativo è fatta in occasione della riunione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Oltre alla Parte Generale, il presente Modello si compone di una Parte Speciale formata da una serie di allegati che lo integrano al fine di rispettare i contenuti voluti dalla norma di cui all'art. 6 del Decreto. In particolare:

Allegato A: Mappatura dei rischi aziendali e adeguatezza del Modello, all'interno della quale sono riportati, tra l'altro, le fattispecie di reato, le attività aziendali a rischio, i principi aziendali di comportamento relativi alle fattispecie di reato più rilevanti per la Società (in materia di sicurezza del lavoro, societaria, di riciclaggio e ricettazione, informatica e ambientale). Tenuto conto dell'attuale mappatura dei rischi, al momento non si è ritenuto necessario attivare parti speciali inerenti i reati contro la fede pubblica, contro la personalità dello stato, contro la personalità individuale, per gli abusi di mercato, di frode informatica, nonostante di ciò si sia tenuto comunque conto in un apposito allegato relativo ai principi generali di comportamento per i reati con rischio di commissione potenzialmente basso.

Allegato B: Codice di Condotta;

Allegato C: Organizzazione aziendale [ad uso interno];

Allegato D: Articolazione dei poteri e sistema di deleghe [ad uso interno];

Allegato E: Diffusione e aggiornamento del Modello.

Questa struttura è stata scelta perché favorisce l'aggiornamento continuo del Modello mediante inserimento di nuovi Allegati ed il contemporaneo aggiornamento del testo di questa Parte Generale.

2.7. I REATI

Nella tabella 1 che segue si riportano le fattispecie penali rilevanti ai fini del Decreto con le relative sanzioni pecuniarie ed interdittive previste, mentre di seguito l'elenco dei reati aggiornato, contemplati dal Decreto 231

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione **o detenzione** di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art.24 *ter* D.Lgs.231/2011)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art.416 *ter* c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona (art.630 c.p.).

Reati di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Corruzione per l'esercizio di una funzione (art.318 c.p.);
- Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (art.319 c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.);
- Corruzione a persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art.323 c.p.);

Reati di falso nummario (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art.25 *bis*-1 D.Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla legge 23 luglio 2009, n.99, art.15].

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà (art.517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agro alimentari (art.517 *quater* c.p.);

Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali, anche se di lieve entità (art. 2621 e 2621 bis c.c.);

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati, anche sotto il profilo della istigazione (art.2635, comma 1 e 6, c.c.);

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] e comunque i delitti che siano posti in essere in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York nel dicembre del 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8], (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);

- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso in violazione dell'art.55, comma 2, d.lgs.123/2007);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p. commesso in violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs.123/2007);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e successive modifiche].

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art.648 *ter* 1, c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25- *octies*.1 D.lgs.231/2001) [articolo inserito dall'art.3, comma 1, lett.a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n.184]

Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art. 25 *novies*, D.Lgs.231/2001)

- Articoli 171, comma 1, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 *septies* e 171 *octies* della legge 22 aprile 1941, n.633 sul diritto di autore.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 *decies* D. Lgs.231/2001) corrispondente all'art.377 bis c.p.

Reati Ambientali (art.25 *undecies* D.Lgs.231/2001) **che determinano l'applicazione di sanzioni pecuniarie, valutate anche con l'aggravante di cui all'art.452 *octies* c.p.**

- Inquinamento ambientale (art.452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art.452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 *quinques* c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001)

- Delitti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, gli articoli 22, comma 12 bis, 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, applicazione di sanzioni pecuniarie.

Razzismo e xenofobia (art.25 *terdecies* D.Lgs.231/2001)

- Delitto di cui all'art.3, comma 3 bis, legge 13 ottobre 1975, n.654.

Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco (art.25 *quaterdecies* D. Lgs.231/2001)

- Articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401.

Reati tributari (art.25 *quinquesdecies* D.Lgs.231/2001)

- Delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74;

Contrabbando (art.25 *sexiesdecies* D.Lgs.231/2001)

- Delitti DPR 23 gennaio 1973, n.43;

Delitti contro il patrimonio culturale (art.25-*septidecies* D.Lgs.231/2001) [articolo inserito dall'art.3, comma 1, legge 9 marzo 2022, n.22];

Riciclaggio e devastazione dei beni culturali (art.25-*duodevices* D.Lgs.231/2001) [articolo inserito dall'art.3, comma 1, legge 9 marzo 2022, n.22];

Tabella 1 - Reati e sanzioni

DI RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO	QUOTE	IMPORTI (MIN – MAX) IN EURO	INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	SOSPENSIONE O REVOCA AUTORIZZAZIONI, LICENZE O PERMESSI (ART 9 COMMA 2 LETT. B, DECRETO)	DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PA (ART 9 COMMA 2 LETT. C DECRETO)	ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI CONTRIBUTI (ART 9 COMMA 2 LETT. D DECRETO)	DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI (ART 9 COMMA 2 LETT. E DECRETO)
		(MIN – MAX) IN EURO						
Art 24 Decreto	Art 316 <i>bis</i> c.p (Malversazione a danno dello Stato)	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	Fino a 774.500,00 Con aggravante 51.600,00-929.400,00	-		Si	Si	Si
Art 24 Decreto	Art 316 <i>ter</i> c.p. (Indebita percezione di erogazioni da parte dello stato)	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	Fino a 774.500,00 Con aggravante 51.600,00-929.400,00	-	-	Si	Si	Si
Art 24 Decreto	Art.353 (Turbata libertà degli incanti) Art.353 bis (Turbata libertà di scelta del contraente)	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	Fino a 774.500,00 Con aggravante 51.600,00-929.400,00			Si	Si	Si

	Art.356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)							
Art 24 Decreto	Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. (Truffa a danni dello Stato)	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	Fino a 774.500,00 Con aggravante 51.600,00- 929.400,00	-	-	Si	Si	Si
Art 24 Decreto	Art. 640 <i>bis</i> c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	Fino a 774.500,00 Con aggravante 51.600,00- 929.400,00	-	-	Si	Si	Si
Art 24 Decreto	Art. 640 <i>ter</i> c.p. (Frode informatica)	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	Fino a 774.500,00 Con aggravante 51.600,00- 929.400,00	-	-	Si	Si	Si
Art. 24 bis c. 1 Decreto	615 <i>ter</i> c.p. (accesso abusivo a sistema informatico)	100 – 500	25.800,00 - 774.500,00	Si	Si	no	no	Si (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 1 Decreto	617 <i>quater</i> , 617 <i>quinquies</i> c.p. lintercettazione flussi informatici e installazione apparecchiature atte ad intercettare)	100 – 500	25.800,00 - 774.500,00	Si (da 3 mesi a 2 anni)	Si (da 3 mesi a 2 anni)	no	no	Si (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 1 Decreto	635 <i>bis</i> , <i>ter</i> , <i>quater</i> , <i>quinquies</i> c.p. (danneggiamenti sistemi informatici e informazioni informatiche)	100 – 500	25.800,00 - 774.500,00	Si (da 3 mesi a 2 anni)	Si (da 3 mesi a 2 anni)	no	no	Si (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 2 Decreto	615 <i>quater</i> c.p. (Detenzione di programmi atti a interrompere un sistema informatico)	100 – 300	25.800,00 - 464.700,00	No	Si (da 3 mesi a 2 anni)	no	no	Si (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 2 Decreto	615 <i>quinquies</i> c.p. (diffusione virus)	100 – 300	25.800,00 - 464.700,00	No	Si (da 3 mesi a 2 anni)	no	no	Si (da 3 mesi a 2 anni)

Art. 24 bis c. 3 Decreto	491 bis c.p.(salvo art. 24) (Falsità in documenti informatici aventi efficacia probatoria)	Fino a 400	25.800,00 - 619.600,00	No	No	Si (da 3 mesi a 2 anni)	Si (da 3 mesi a 2 anni)	Si (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 3 Decreto	640 quinquies c.p. (salvo art. 24) (Truffa informatica commesso da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	Fino a 400	25.800,00 - 619.600,00	No	no	Si (da 3 mesi a 2 anni)	Si (da 3 mesi a 2 anni)	Si (da 3 mesi a 2 anni)
Art.24 ter c.1 Decreto	416, comma 6, 416 bis, 416 ter e 630 c.p. e art.74 TU associazione traffico stupefacenti 309/1990 Delitti di criminalità organizzata	Da 400 a 1000	619.600,00-1.549.000,00	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)
Art.24 ter c.2 Decreto	416 (tranne comma 6), e 407, comma 2, lett.a) numero 5 c.p.	300-800	77.400,00-206.400,00	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)	Si (1 anno min)
Art. 25 c. 1 Decreto	Art. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346 bis c.p. (corruzione impropria ed istigazione alla corruzione impropria)	100- 200	Fino a 309.800,00	-	-	-	-	-
Art. 25 c. 1 Decreto	Art.314, comma 1, 316 e 323 c.p. commessi contro interessi della UE	100- 200	Fino a 309.800,00					
Art. 25 c. 2 Decreto	Art. 319, 319 ter c. 1, 321, 322 c. 2 e 4 c.p. (corruzione propria, corruzione in atti giudiziari e istigazione alle corruzioni)	200-600	51.600,00 - 929.400,00	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)
Art. 25 c. 3 Decreto	319 c.p. aggravato ex 319 bis, 319 ter c. 2, 319 quater, 321 c.p. (corruzione propria aggravata, corruzione in atti giudiziari aggravata)	300-800	77.400,00 - 1.239.200,00	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)
Art. 25 bis, comma 1, lett a) Decreto	Reati di falsi in monete, in carte di credito e in valori di bollo Art.453 c.p.	300-800	77.400,00 - 1.239.200,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)

Art. 25 bis, comma 1, lett b) Decreto	Artt. 454, 460, 461 c.p.	100- 500	629.00,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 bis, comma 1, lett c) Decreto	Art.455	Fino a 500 ridotte da 1/3 ad 1/2	629.000,00 Ridotto da 1/3 ad 1/2	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 bis, comma 1, lett d) Decreto	Artt.457 e 464 c.p.	100- 200	Fino a 51.600,00					
Art. 25 bis, comma 1, lett e) Decreto	Art.459 c.p.	Sanzioni di cui alle lett.a, c e d ridotte ad 1/3	Sanzioni lett. a,c e d ridotte fino ad 1/3	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 bis, comma 1, lett f) Decreto	Art.464, comma 1, c.p.	100- 500	129.000,00					
Art. 25 bis, comma 1, lett f-bis) Decreto	Artt.473 e 474 c.p.	100- 300	77.400,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 bis-1, comma 1,lett.a) Decreto	Art.513,515,516,517,517-ter,517-quater c.p. (Delitti contro l'industria e il commercio)	100- 500	Fino a 129.000,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 bis-1, comma 1,lett.b) Decreto	Artt.513 bis e 514 c.p.	100- 800	Fino a 206.400,00	Si	Si	Si	Si	Si
Art. 25 ter Lett. a e s-bis Decreto	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Corruzione tra privati aggravata dall'istigazione (art. 2635 bis, comma 1 c.c.)	200 - 400 Con aggravante: 266 - 533	51.600,00 – 619.600,00 con aggravante: 68.628,00 – 825.617,00	-SI	Si	Si	Si	Si
Art. 25 ter Lett. a bis Decreto	False comunicazioni di lieve entità (art. 2621 bis)	100 - 200 Con aggravante: 133 - 266	25.800,00 – 309.800,00 con aggravante: 34.314,00 – 412.034,00	-	-	-	-	-

Art. 25 <i>ter</i> Let. b) Decreto	False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.) Corruzione tra privati semplice (art.2635, comma III, c.c.)	400 - 600 Con aggravante: 533 - 800	103.200,00 – 929.400,00 con aggravante: 137.514,00 – 1.239.200,00	-	-	-	-	-
Art. 25 <i>ter</i> Let. d, f e m Decreto	Contravvenzione di falso in prospetto (art. 2623, comma 1, c.c.) Contravvenzione di falso nelle relazione o comunicazioni della società di revisione (art. 2624, 1° co, c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	200 - 260 Con aggravante: 266 - 346	51.600,00 – 402.740,00 con aggravante: 68.628,00 – 535.954,00	-	-	-	-	-
Art. 25 <i>ter</i> Let. e Decreto	Delitto di falso in prospetto (art. 2623, comma 2, c.c.)	400 - 660 Con aggravante: 533 - 880	103.200,00 – 1.022.340,00 con aggravante: 137.514,00 – 1.363.120,00	-	-	-	-	-
Art. 25 <i>ter</i> Let. g et s Decreto	Delitto di falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 2., c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)	400 - 800 Con aggravante: 533 - 1066	103.200,00 – 1.239.200,00 con aggravante: 137.514,00 – 1.651.234,00	-	-	-	-	-
Art. 25 <i>ter</i> Let. h, l, i, m e n Decreto	Imped. Contr. (art. 2625, comma 2, c.c.), form fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indeb. restit. dei conferimenti (art. 2626 c.c.), contravv. di ill. ripart. utili e riserve (art. 2627 c.c.) illecite operaz. sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	200 - 360 Con aggravante: 266 - 480	51.600,00 – 557.640,00 con aggravante: 68.268,00 – 743.520,00	-	-	-	-	-
Art. 25 <i>ter</i> Let. o, p et q Decreto	Illecite operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	300 - 660 Con aggravante: 400 - 880	77.400,00 – 1.022.340,00 con aggravante: 103.200,00 – 1.363.120,00	-	-	-	-	-

	(art. 2633 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)							
Art.25 <i>ter</i> Let.s <i>ter</i>	False e omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare Direttiva UE n.2019/2121	150 a 300						
Art. 25 <i>ter</i> Let. r Decreto	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2626- <i>bis</i>)	400 – 1000 Con aggravante: 533 - 1333	103.200,00 – 1.549.000,00 con aggravante: 137.514,00 – 2.064.817,00	-	-	-	-	-
Art.25 <i>quater</i> c.1, lette a) Decreto	Delitti con finalità di terrorismo Punito con reclusione inferiore a 10 anni	200-700	51.600,00 – 180.600	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3
Art.25 <i>quater</i> c.1, lette b) Decreto	Delitti con finalità di terrorismo Punito con reclusione superiore a 10 anni	400-1000	103.000,00- 1.549.000,00	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante 25 c. 3
Art.25 <i>quater</i> c.4 Decreto	Violaz.art.2 Convenzione New York 9 dicembre 1999	Come comma 1 e 2 art.25	Come comma 1 e 2 ar.,25	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)
Art.25- <i>quarter</i> 1 D.Lgs.231/2001	Art.583 <i>bis</i> c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	300-700	77.400,00- 1.082.000,00	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante
Art. 25 <i>quinquies</i> <i>lett.a</i>) Decreto	Reati contro la libertà individuale 600, 601, 602, 603 <i>bis</i> c.p.	400-1000	103.200,00 - 1.549.000,00	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione

									definitiva se aggravante
Art. 25 <i>quinquies</i> lett.b) Decreto	600 <i>bis</i> , comma 1, 600 <i>ter</i> , commi 1 e 2. 600 <i>quinquies</i>	300- 800	77.400,00-1.239.200,00	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante		
Art. 25 <i>quinquies</i> lett.c) Decreto	600 <i>bis</i> , comma 2, 600 <i>ter</i> , commi 3 e 4 e 600 <i>quater</i> c.p.	200-700	51.600,00-1.135.900,00	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravante		
Art. 25 <i>sexies</i> Decreto	Abusi di mercato	400-1000 se aggravato: fino a 10 volte il prodotto o il profitto	103.200,00 - 1.549.000,00	-	-	-	-		-
Art. 25 <i>septies</i> commi 1 e 2 Decreto	589 c.p. omicidio colposo aggravato (Violazione norme antinfortunistiche)	Minimo 1000 per aziende primo comma 27 <i>septies</i> Da 250 a1000 per tutti altri casi	1) 1.549.000,00 2) 64.500,00 – 1.549.000,00	Si (min 3 mesi, max 1 anno)	Si (min 3 mesi, max 1 anno)	Si (min 3 mesi, max 1 anno)	Si (min 3 mesi, max 1 anno)	Si (min 3 mesi, max 1 anno)	Si (min 3 mesi, max 1 anno)
Art.25 <i>septies</i> c.3 Decreto	590 comma 3 c.p. (lesioni gravissime con violazione norme antinfortunistiche)	100 – 250	25.800,00 – 387.250,00	Si (max 6 mesi)	Si (max 6 mesi)	Si (max 6 mesi)	Si (max 6 mesi)	Si (max 2 mesi)	Si (max 2 mesi)
Art. 25 <i>octies</i> Decreto	Ricettazione, riciclaggio etc. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter-1 c.p. Se provenienti da reato nel <i>max</i> 5 anni	200- 800 400-1000	103.200,00 - 1.549.000,00	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)
Art.25- <i>octies</i> .1, comma 1, lett.a , comma 2 lett.b Decreto	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante Art.493 ter c.p.	300-800	77.400,00-1.239.200,00	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Art.25-octies.1, comma 1, lett.b e comma 2 lett.a Decreto	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante Art.493 quater e 604 ter c.p.	100-500	25.800,00-774.500,00	Si	Si	Si	Si	Si
Art.25-octies 1, comma 2 bis	Delitti ex art.512 bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori)	250-600	66.564,00 – 929.400,00	Si	Si	Si	Si	si
Art. 25 novies Decreto	Delitti in materia di violazione del diritto di autore 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies L.633/1941	100-500	25.800,00-774.500,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	
Art. 25 decies Decreto	377 bis c.p.	100-500	25.800,00-774.500,00					
Art. 10 c. 2 L. 146/2006	Reati associativi transnazionali	400-1000	103.200,00 - 1.549.000,00	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravato	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravato	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravato	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravato	Si (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravato
Art 10 c.7 L 146/2006	Traffico di migranti transnazionale	200-1000	51.600,00 - 1.549.000,00	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)	Si (max 2 anni)
Art. 10 c. 9 L. 146/2006	Intralcio alla giustizia transnazionale	Max 500	25.800,00 - 774.500,00	-	-	-	-	-
Art. 25 undecies e D.Lvo 152/2006 e D.lgs. 121/2011	Reati ambientali Art.452 bis c.p.	250 – 600	66.564,00 – 929.400,00	Si interdizione definitiva se aggravato	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett.b)	Art.452 quater c.p.	400 – 800	103.000,00 – 1.239.000,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett.c)	Art.452 quinquies c.p.	200 – 500	51.600,00-774.500,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)

Art. 25 undecies comma 1 lett.d)	Art.452 octies c.p.	300-1000	77.400,00-1.549.000,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett.e)	Art.452, sexies c.p.	250-600	64.500,00-929.400,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett.f)	Art.727 bis c.p.	100- 250	25.800,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett.g)	Art.733 bis c.p.	150 – 250	38.700,00-387.250,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 duodecies Decreto	Imp. cittadini di paesi terzi soggiorno irregolare	100 – 200 max euro 150.000,00	25.800,00 – 150.000,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
	TU 286/1998, art.22 comma 12 bis							
Art.25 duodecies Comma 1 bis Decreto	TU 286/1998, art.12 commi 3, 3 bis, 3 ter	400- 1000	103.200,00 - 1.549.000,00	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)
Art.25 duodecies Comma 1 ter Decreto	TU 286/1998, art.12 comma 5	100-200	25.800,00-51.600,00	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)
Art.25 terdecies Comma 1 Decreto	Legge 654/1975, art.3 comma 3 bis Razzismo e Xenofobia	200-800	51.600- 206.400	Si (min 1 anno) Con aggravante art.16, comma 3 Decreto	Si (min 1 anno) Con aggravante art.16 comma 3 Decreto	Si (min 1 anno) Con aggravante art.16, comma 3	Si (min 1 anno) Con aggravante Art.16, comma 3 Decreto	Si (min 1 anno) Con aggravante art.16, comma 3 decreto
Art.25 quaterdecies Comma 1 Decreto	Legge 401/1989 artt.1 e 4 Frode in competizioni sportive e scommesse	100- 500	25.800,00-774.500,00	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	

Art.25 <i>quinquiesdecies</i> comma 1,lett a), c), d) Decreto	D.lgs.74/2000 Reati tributari Art., art.3, art.8, comma 1, comma 2 bis, art.10, art.11	100-500	25.800,00- 774.500,00					
Art.25 <i>quinquiesdecies</i> comma 1.lett b), e), f), g) Decreto	D.lgs.74/2000 Reati tributari Art.2, comma 1 lett.b- comma 2 bis	100- 400	25.800,00- 619.600,00					
Art.25 <i>quinquiesdecies</i> Comma 1 bis, let.a) Decreto	Legge 74/2000 sistemi fraudolenti transfront. Art.4	100-300 Aumentabile fino ad 1/3	25.800,00- 464.700,00			Si	Si	Si
Art.25 <i>quinquiesdecies</i> Comma 1 bis, let.b), let c) Decreto	Legge 74/2000 sistemi fraudolenti transfront. Art.5, art. 10 quater	100-400 Aumentabile fino ad 1/3	25.800,00- 619.600,00			Si	Si	Si
Art.25 sexidecies, commi 1 e 2 Decreto	CONTRABBANDO Dpr 43/1973 Se aggravata da profitto, comma 2	100-200 100-400	25.800-309.800 25.800- 619.400			Si	Si	Si
Art.25- septiesdeces comma 1 Decreto	DELITTI CONTRO PATRIMONIO CULTURALE Art.518- novies c.p.	100-400	25.800,00- 619.600,00					
Art.25- septiesdeces comma 2 Decreto	DELITTI CONTRO PATRIMONIO CULTURALE Art.518- ter, decies e undecies c.p.	200-500	309.800,00 774.500,00					

Art.25- septiesdeces comma 3 Decreto	DELITTI CONTRO PATRIMONIO CULTURALE Art.518- duodecies e quaterdeces c.p.	300-700	77.400,00- 180.600,00					
Art.25- septiesdeces comma 4 Decreto	DELITTI CONTRO PATRIMONIO CULTURALE Art.518 bis- quater e octies c.p.	400-900	619.600,00 1.394.100,00					
Art.25 duodevicies	DELITTI DI RICICLAGGIO E DANNEGGIAMENO BENI CULTURALI Artt.518 sexies e terdecies c.p.	500-1000						

In ragione dell'attività della Società, si è deciso di incentrare maggiormente l'attenzione sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti dai seguenti articoli del Decreto (vedi Allegato A.1 alla Parte Speciale – Mappatura delle aree a rischio):

- Art. 25 bis-1, Delitti contro l'industria ed il commercio (in relazione nello specifico alla contraffazione della provenienza dei prodotti alimentari art.571 ter c.p. e ss.);
- Art.25, *septies*, Reati in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro);
- *Art. 25 undecies, Reati ambientali.*
- Art. 24, indebita percezione di erogazioni pubbliche;

A tal riguardo sono state previste delle specifiche trattazioni negli Allegati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Inoltre, non si può escludere in via astratta l'eventuale possibilità di commissione dei seguenti reati nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Art. 24 *bis* (reati di criminalità informatica);
- Art. 25 *ter* (reati in materia societaria);
- Art. 25 *quinqües* (reati contro la libertà individuale);
- Art. 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- Legge 146/2006 (reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia);
- Art. 25 *duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Con riferimento ai reati sopra richiamati si è considerato che le previsioni del Codice di Condotta e del presente Modello appaiono idonei alla prevenzione delle condotte illecite ipotizzate. Nondimeno, si è ritenuto utile specificare alcune regole comportamentali nella Parte Speciale, al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere, (cfr. Allegato A.5)

Infine, l'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a ritenere remota la possibilità di commissione dei seguenti reati nell'interesse o a vantaggio della Società:

- falso nummario (Art. 25 bis);
- contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (Art. 25 *quinqües*).

Per tali ultime tipologie di reati è apparso sufficiente il richiamo alle regole di cui al Codice di Condotta della Società. Nell'ambito delle attività di mappatura rischi, sono peraltro state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- a) Sistema organizzativo. La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema organizzativo;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni aziendali;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle mansioni e responsabilità assegnate.
- b) Procedure. In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure standard formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. La presenza di sistemi di gestione certificati, hanno favorito l'integrazione di tali metodologie operative nel Modello.
- c) Sistema autorizzativo. L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organizzazione aziendale.
- d) Sistema di controllo di gestione finanza compresa. In tale ambito è stato analizzato il sistema di controllo di gestione vigente nella Società, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.
- e) Monitoraggio dei processi e gestione della documentazione. L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema (anche informatico) di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.
- f) Principi etici formalizzati nel Codice di Condotta e nel Codice Etico.
- g) Sistema disciplinare. Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società (dirigenti e non) sia da parte di Amministratori, Organismo di Vigilanza e *Partners*.
- h) Comunicazione al personale e sua formazione. Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Modello, del Codice di Condotta e del Codice Etico, nonché alla conseguente e mirata formazione del personale.

2.8. OBBLIGATORIETÀ

E' fatto obbligo agli Esponenti Aziendali e, più in generale, ai Destinatari, di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente Modello.

1.ODV

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che debba essere affidato ad un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, avuto riguardo alla struttura, alla realtà e alle concrete caratteristiche organizzative societarie e azionarie della Società, ha nominato un consulente esterno che vanta specifiche competenze in materia, affidandogli il fondamentale compito di monitoraggio di cui sopra.

Nella ricerca della figura dell'Organismo di Vigilanza, la Società ha definito una serie di parametri (*skill*) atti a definire le caratteristiche peculiarità affinché il professionista incaricato possa efficacemente operare e supportare il mantenimento e lo sviluppo del Modello stesso.

Similarmente ai rischi evidenziati, le competenze sono definite in ordine decrescente:

- Conoscenza approfondita ed esperienza lavorativa pluriennale nel campo alimentare;
- Esperienza come RSPP esterno in aziende di impianti di produzione di alimenti destinati all'ambito sanitario;
- Conoscenza approfondita ed esperienza lavorativa come formatore in ambito alimentare o para sanitario
- Conoscenza ed esperienza di gestione amministrativa, contabile, in materia di finanza societaria e gestione dell'anticorruzione;
- Conoscenza della normativa contrattuale, rapporti sindacali, statuto dei lavoratori;
- Conoscenze in campo informatico, gestione di reti, protezione e gestione dati.

L'OdV deve avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli Esponenti Aziendali e non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la Società, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale avutisi nei 3 anni precedenti o attuali rispetto alla nomina.

Costituiscono in ogni caso motivi di ineleggibilità o di decadenza dell'OdV:

- a) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado con: componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società; sindaci della Società; rapporti di collaborazione con la società di revisione;
- b) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- c) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- d) funzioni di amministratore ricoperte, nei tre esercizi sociali precedenti alla nomina quale OdV, in imprese sottoposte a procedure concorsuali;

- e) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale OdV;
- f) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento”, in Italia o all’estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto;
- g) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento”, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell’OdV e la nomina di un interim o la revoca dei poteri. Rientrano tra i casi di particolare gravità:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni dell’OdV.

L’OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria funzione l’OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. L’OdV presenta periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione il proprio piano d’intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto anche delle attività dell’OdV, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell’attività, in piena autonomia economica e gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare. Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall’OdV al Consiglio di Amministrazione della Società. Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell’OdV si esplica in via generale attraverso le attività di cui al seguente paragrafo 3.1.

1.1 FUNZIONI E POTERI

L’OdV opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I compiti dell’OdV sono così definiti:

- a) vigilanza sull’effettività del Modello, ossia sull’osservanza delle prescrizioni da parte dei Destinatari;
- b) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello;
- c) verifica dell’adeguatezza del Modello, ossia dell’efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;

- d) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di adeguatezza e funzionalità del Modello e promozione del necessario aggiornamento, con necessario aggiornamento dei MOG;
- e) approvazione ed attuazione del programma delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società;
- f) cura dei flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione della Società, con la Direzione Generale della Società e con le funzioni aziendali.

E' demandato all'OdV di definire:

- a) le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di evitare che vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma 1 lettera d) del Decreto);
- b) i provvedimenti necessari per garantire all'OdV ed alle altre risorse di supporto operativo i richiesti autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto)

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'OdV gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso OdV;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che le parti del Modello relative alle diverse tipologie di reati siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento delle stesse.

L'OdV non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle aree, funzioni e staff aziendali cui fa capo detta responsabilità.

Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o al Direttore Generale della Società al fine di risolverlo.

L'OdV non ha il potere o la responsabilità di mutare politiche e procedure aziendali, ma potrà valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Decreto. E' responsabilità dell'OdV proporre gli aggiornamenti al Modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti.

L'OdV ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del Modello e la facoltà di ottenere informazioni prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

All'OdV sono attribuite:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione del proprio incarico;
- la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

1.2 POTERI DI ACCESSO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso, senza limitazioni, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'OdV ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

documentazione societaria;

documentazione relativa a contratti attivi e passivi;

informazioni o dati relativi al personale aziendale e, più in generale, qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziali", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Comunitario 2016/679);

dati e transazioni in bilancio;

procedure aziendali;

piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico-finanziari a breve, medio e lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'OdV individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità, l'OdV può coordinare la propria attività con quella svolta dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'OdV ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

1.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello è conservato dall'OdV in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni solo previa autorizzazione dell'OdV stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

2. FLUSSI INFORMATIVI

2.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV VERSO I VERTICI SOCIETARI

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione le attività svolte secondo le tempistiche specificamente previste nel Modello.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

Continuativa nei confronti del Direttore Generale, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;

Annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione; a tale proposito viene predisposto uno specifico rapporto annuale relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

Immediata, nei confronti del Presidente e del Direttore Generale, ove risultino accertati fatti di particolare significatività.

In particolare l'OdV è tenuto a comunicare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le seguenti informazioni:

Rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;

Necessità di modifiche al Modello per cambiamenti organizzativi, modifiche nelle modalità operative gestionali, modifiche nel sistema delle deleghe o adeguamenti normativi.

2.2 FLUSSI INFORMATIVI DALLE AREE AZIENDALI VERSO L'ODV

L'OdV deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Al riguardo:

ciascun responsabile di funzione e figura apicale aziendale comunica, utilizzando il format allegato sub E.3, all'OdV una informativa annuale sullo stato di attuazione del Modello nelle attività e strutture della propria funzione e con la segnalazione delle situazioni maggiormente significative emerse nel periodo, con riferimento alle problematiche inerenti il Decreto;

almeno una volta l'anno la funzione preposta alla gestione dei dati finanziari mette a disposizione dell'OdV il verbale del soggetto deputato alla revisione legale (ex art. 2409-bis/ter c.c.) attestante il controllo sulla procedura di gestione dei flussi finanziari;

ciascun responsabile di funzione e figura apicale aziendale segnala tempestivamente all'OdV cambiamenti nella struttura, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al Modello, utilizzando il format allegato sub E.3;

ciascun responsabile o dipendente deve segnalare prontamente comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello, contattando l'OdV.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

2.3 ALTRI FLUSSI INFORMATIVI

Flussi dall'OdV alle risorse deputate ai controlli.

L'OdV, al termine di ogni verifica periodica, comunica in forma scritta alle risorse deputate ad effettuare i controlli operativi le attività di controllo da svolgere nel successivo periodo.

Flussi dalle risorse deputate ai controlli all'OdV.

Le risorse aziendali interne o esterne, individuate di volta in volta dall'OdV per effettuare i controlli operativi, forniscono all'OdV tempestivamente e comunque prima di ogni rapporto dell'OdV al Consiglio di Amministrazione, le seguenti informazioni:

Report dell'attività svolta con riferimento alle specifiche richieste di controllo formulate in precedenza dall'OdV;

Segnalazione delle problematiche riscontrate.

Segnalazione delle esigenze di modifica del Modello, per quanto di propria competenza.

Flussi dall'OdV alle funzioni aziendali ed ai dipendenti.

All'adozione del Modello, l'OdV si attiva affinché venga diffuso:

Un documento informativo relativo alle prescrizioni della normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa aziendale ex Decreto;

il Modello;

il Codice di Condotta.

Il Codice Etico.

Il responsabile delle risorse umane dovrà tempestivamente distribuire ad ogni dipendente aziendale la documentazione ricevuta dall'OdV.

Successivamente ogni modifica della documentazione di cui al punto precedente dovrà essere diffusa a livello aziendale secondo le medesime modalità.

Flussi dal Responsabile per la Sicurezza alle funzioni aziendali

Permane in capo al responsabile per la sicurezza aziendale l'obbligo di fornire indicazioni sui nuovi adempimenti normativi inerenti la tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

Flussi dalle singole funzioni aziendali al Responsabile per la Sicurezza

Le funzioni aziendali che intendano proporre modifiche ai loro processi organizzativi-produttivi, che potrebbero avere impatto sulla tutela della salute, sull'igiene e sulla sicurezza dei lavoratori, sono tenute a richiedere **l'autorizzazione preventiva** delle innovazioni proposte **al responsabile per la sicurezza aziendale**. Quest'ultimo valuterà se dare o meno l'autorizzazione per la modifica dei processi ed eventualmente aggiornare il piano di valutazione dei rischi.

3. SISTEMA DISCIPLINARE

3.1 FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del Modello, costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello stesso.

Le sanzioni disciplinari si applicano a prescindere dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato per il fatto che costituisce anche violazione delle misure del Modello.

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'addebito tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del responsabile. Si ha altresì riguardo, nell'irrogare la sanzione, all'entità del pregiudizio arrecato all'azienda.

3.2 SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Modello, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari e sono altresì espressi nel Codice Sanzionatorio.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicabile (CCNL piccola e media industria), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi, a seconda della loro gravità secondo il principio di proporzionalità e gradualità.

In particolare, nel presente Modello si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali";

- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una "grave trasgressione dei regolamenti aziendali";
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "azioni che costituiscono delitto a termine di legge".

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate secondo il già citato principio di proporzionalità, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

3.3 SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI

Harg Srl valuta con particolare rigore la violazione delle previsioni in termini di etica, protocollo e precetti penali da parte di coloro che rivestono ruoli di vertice nella Società e che siano in grado di impartire ai soggetti subordinati buone pratiche o, al contrario, protocolli operativi errati o illeciti.

A tal fine, l'OdV deve immediatamente essere informato di qualsiasi tipo di segnalazione, comunicazione scritta o verbale, o notizia di reato, riguardante uno degli amministratori.

Anche per i dirigenti vengono applicate le procedura sanzionatorie sopra indicate.

La violazione delle misure previste dal Modello può costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

Si precisa, al riguardo, che al momento attuale non vi sono posizioni lavorative con funzione "dirigenti" nella Società, laddove accadesse sarà applicato il CCNL Dirigenti CCNL Piccola e media industria.

3.4 SANZIONI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché siano presi gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione se ritiene lesa la fiducia della Società nei confronti del responsabile, può proporre al Consiglio fino alla misura della revoca dalla carica.

3.5 MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI, PARTNERS E AGENTI)

La violazione da parte dei *Partners* delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Modello.

3.6 PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare previsto dal Modello viene opportunamente pubblicizzato, in modo tale da renderlo conoscibile a chiunque vi sia soggetto.

In particolare, per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori.

Il Modello verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Azienda in una sezione specifica.

A seguito dell'adozione del presente Modello, la Società indica chi sarà deputato alla formazione per i nuovi assunti.

PARTE SPECIALE

ALLEGATO A – MAPPATURA RISCHI E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Allegato A.1 – Mappatura delle aree a rischio

Sotto l'aspetto del rischio, per una più efficace valutazione e graduazione dello stesso, sono stati considerati due aspetti: in primo luogo l'attinenza dell'ipotetico reato con l'attività d'impresa e i relativi interessi o vantaggi che l'azienda può trarre dall'illecito, in secondo luogo il grado di impatto sull'azienda in termini di sanzioni.

Nella figura 1 si riportano in forma grafica tali due aspetti considerati; i quadranti che derivano mettono in evidenza in basso a sinistra i rischi aziendali che, pur presenti, sono di livello basso, mentre in alto a destra sono riportati i maggiori rischi aziendali su cui occorre prestare particolare attenzione.

Tale valutazione ha natura meramente indicativa, poiché le variabili sono molteplici e non tutte pronosticabili con sufficiente certezza, posto che molte dipendono dalla valutazione soggettiva altrui.

Figura 1 - Mappa per il livello di rischio

		Impatto sull'azienda in termini di sanzione		
		BASSO	MEDIO	ALTO
Attinenza dell'illecito con l'attività d'impresa	ALTA			
	MEDIA			
	BASSA			

Alla definizione del grado di rischio contribuisce anche il livello di formalizzazione delle procedure aziendali: infatti un elevato livello di formalizzazione delle stesse generalmente assicura una minore probabilità di verificarsi del rischio.

Al riguardo va premesso, come considerazione di ordine generale e, quindi comune a tutti i processi, che sotto l'aspetto delle responsabilità di processo emerge che gli aspetti operativi vengono generalmente curati da soggetti differenti rispetto a chi è deputato ai controlli ed alla supervisione.

Inoltre, ai fini della mappatura dei rischi è stata considerata l'adozione da parte della Società di specifiche PS per ogni ambito di operatività della stessa. In particolare, le PS attualmente in essere sono le seguenti:

- Manuale di sistema integrato di gestione di qualità, ambiente e rintracciabilità alimentare;
- DVR: versione attuale rev. 1 del 06/06/2023;
- Formazione e addestramento del personale: PO-SGQA 01_3.6;
- Prescrizioni legali: PO-SGQA 01_3.2;
- Controllo Documenti: PO-SGQA 01_3.5;
- Sorveglianza e misurazioni: PO-SGQA 01;
- Audit Interni: PO-SGQA 01_3.8;
- Gestione Approvvigionamenti: PO ACQ 01;
- Aspetti Ambientali: PO-SGQA 01_3.1;
- Gestione obiettivi e programmi: PO-SGQA 01_3.4;
- Gestione Rifiuti: PO-SGQA 02_3.1;
- Gestione delle sostanze pericolose: DVR_11.4;
- Gestione delle manutenzioni: PO-SGQA 02
- Preparazione e risposte alle emergenze: PO-SGQA 02_3.2 (ambiente);
- Gestione emergenze sicurezza: DVR e piano emergenza;
- Riesame del contratto: Processo 4.1;
- Customer Satisfaction: Processo 5.1;
- Controllo delle registrazioni: PO-SGQA 01_3.5;
- Gestione delle non conformità: PO-SGQA 01_3.7;
- Azioni correttive-reclami del cliente: PO-SGQA 01_3.7;
- Valutazione dei fornitori: PO-ACQ 01;
- Appalti: PRS_01_08
- DPI: ALL 01 al DVR
- Analisi del rischio: IO-R 01
- Sostanze e prodotti pericolosi: DVR_11.3 e 11.4
- Ispezioni programmate: PO-SGQA 01
- Incidenti: DVR
- Scale portatili: DVR

- Videoterminalisti: DVR_10.2
- Elettrici: DVR_9.3

In sede di mappatura dei rischi, effettuata a seguito della compilazione da parte delle funzioni apicali della Società di questionari di autoanalisi aziendale predisposti, ai fini della prima redazione del Modello, è emerso con riferimento ai reati di seguito indicati, quanto segue.

[AD USO INTERNO]

Una breve premessa relativa alle fattispecie di reato ai danni della Pubblica Amministrazione. L'attività svolta presenta profili di stretta connessione diretta ed indiretta con l'amministrazione pubblica, intesa in senso elastico come soggetto dichiarato PA dalle normative di riferimento, ma anche come soggetto percettore di danaro pubblico impiegato al raggiungimento di uno scopo specifico, ad esempio mediante accreditamento regionale al sistema sanitario.

Tra i soggetti individuabili come fruitori del prodotto commercializzato da Harg infatti vi sono anche, se non veri e propri enti pubblici, soggetti giuridici ad essi equiparabili.

Da ciò deriva la collocazione del rischio complessivo in fascia alta, seppure per alcuni specifici reati, la collocazione non sia pertinente e per i quali viene di seguito dato specifico dettaglio.

Il reato di malversazione ai danni dello stato si concretizza nel caso in cui l'azienda ottenga correttamente contributi o finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, ma non li destini alle finalità per cui sono stati erogati. Attualmente per la Società non presenta tale fattore di rischio.

Medesima considerazione viene effettuata per quel che concerne:

- l'indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato, che si concretizza con l'ottenimento di contributi o finanziamenti in modo fraudolento.
- e il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che consiste in una forma aggravata di truffa, caratterizzata per il fatto che la condotta è finalizzata al conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (codice penale articolo 640 bis).

Il reato di frode informatica a danno dello Stato si configura allorché chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (codice penale, articolo 640 ter). Nella Società tale problematica si presenta in termini insignificanti in quanto il personale aziendale ha accesso ai soli sistemi informatici interni e la loro eventuale alterazione non porterebbe benefici economici sostanziali alla Società. Al contempo potrebbe porsi il problema da parte degli agenti di interazione con il sistema informatico dei medici del SSN, la cui condotta

potrebbe sfociare più plausibilmente nel reato di concussione e non con quello di manipolazione diretta dei data-base regionali.

Riguardo ai reati che potrebbero configurare un maggiore indice di rischio per il tipo di prodotto commercializzato da Harg, devono individuarsi:

Il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente Pubblico, che si realizza mediante qualsiasi condotta che, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, procura per sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Al riguardo deve comunque specificarsi che i prodotti alimentari che risultino o che possano essere inseriti nelle liste degli alimenti ai fini medici speciali (AMS), approdano a detta collocazione solo dopo lo svolgimento di una procedura di verifica da parte del Ministero della Salute, i cui esiti prescindono dagli intendimenti societari. Valutando la procedura rigorosa posta in essere a livello ministeriale e la circostanza che la Harg non produce direttamente i prodotti che commercializza, ma li commissiona a terzi scendo indicazioni e prescrizioni specifiche, l'ipotesi di commissione di truffa è residuale e non potrebbe verificarsi se non mediante il coinvolgimento di molteplici soggetti e la commissione di ulteriori reati specifici tra cui può indicarsi la corruzione. La società ha comunque reso tracciabile ogni attività destinata allo scopo.

Ad oggi nella categoria di prodotti interessati dalla teorica commissione del reato, rientra il solo prodotto di tipologia fibradens denominato Idrigel.

Rischio di commissione del reato: BASSO.

In merito al reato di corruzione impropria (ed istigazione alla corruzione impropria), che si concretizzano con l'erogazione (o la promessa di erogazione) di denaro o altro bene da parte di un soggetto aziendale ad un pubblico ufficiale per il compimento di un atto dovuto, le funzioni ed i processi sensibili sono quelli che gestiscono i casi di richieste di autorizzazione inoltrate alla P.A., o alternativamente potrebbero essere posti in essere dagli agenti nel rapporto diretto con i medici del servizio sanitario riconducibile all'ambito pubblicistico. Sotto questo profilo il rischio potenziale deve tenere di conto di una impossibilità di controllo stringente da parte della Harg nei confronti dei soggetti delegati alle vendite.

A prescindere dall'indicazione nell'organigramma di soggetti non direttamente riconducibili all'azienda sotto il profilo del controllo (i dealers), la società appare poco omogenea sotto il profilo dell'inquadramento dei soggetti addetti alla vendita, alcuni dipendenti altri parasubordinati.

Il calcolo del corrispettivo provvigionale parametrato sul montante vendite avrebbe necessità di verifiche particolarmente stringenti sulla condotta da tenere che allo stato attuale il soggetto responsabile delle vendite non risulta avere esattamente protocollato.

Il rischio viene ritenuto MEDIO.

Il reato di corruzione propria (ed istigazione alla corruzione propria) evidenzia un rischio equivalente rispetto a quello precedente di corruzione impropria in quanto è relativo all'erogazione (o la promessa di erogazione) di denaro o altro da parte di un soggetto aziendale ad un pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (omissione o ritardo). Vi sono numerose occasioni aziendali di contatto con pubblici

ufficiali per motivi di visite ispettive (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell'organismo di vigilanza di igiene pubblica, dell'INPS, dell'INAIL, ecc.), ovvero nell'ambito di rapporti che dovessero eventualmente aversi con la P.A. Il rischio complessivo è MEDIO.

Per quel che concerne i reati societari, ed in particolare le false comunicazioni sociali (falso in bilancio), così come modificati dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, potenzialmente si presentano rischi ex Decreto, sebbene l'azienda predisponga annualmente il proprio bilancio attraverso il coinvolgimento di diversi organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, staff amministrativo interno), permangono nel bilancio aziendale alcune voci oggetto di valutazioni discrezionali (ammortamenti, accantonamenti).

La società ha provveduto alla nomina del Revisore unico.

Il rischio viene ritenuto MEDIO.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in un'alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni anche quei comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing).

Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano

protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi sia stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa.

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al T.U. SICUREZZA – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Esempi di condotte che realizzano le fattispecie di reato sopra richiamate:

- mancata predisposizione degli strumenti necessari per la tutela della salute dei lavoratori;
- mancata predisposizione degli strumenti per la sicurezza sul lavoro;
- mancata predisposizione – quando occorra – dei controlli sul corretto utilizzo da parte dei lavoratori degli strumenti loro forniti per la sicurezza del lavoro.

Sotto l'aspetto della probabilità di verificarsi del reato, il rischio di infortuni superiori ai 40 giorni, non è probabile, atteso che all'interno dei locali aziendali la merce viene solo movimentata, mentre la produzione viene effettuata da un numero svariato di società il

cui elenco è dettagliato nella premessa. In caso di evento infortunistico però il reato presenta un rilevante impatto economico. I soggetti direttamente coinvolti dalla problematica sono il datore di lavoro ed il delegato per la sicurezza, ing. Galanti Giovanni, che hanno affrontato con impegno le problematiche degli infortuni sul lavoro, che stanno valutando l'adozione della certificazione 45001, perseguendo costantemente l'obiettivo di rendere più efficaci le attività di monitoraggio del rispetto delle disposizioni aziendali, che peraltro si presentano valide. Data la rilevanza delle sanzioni di tali ipotesi di reato relativamente al rischio potenziale e della struttura complessiva dei locali aziendali in relazione ai rischi residui, il rischio complessivo è valutato medio- alto.

Art.25 *octies* Decreto: I reati di riciclaggio, auto riciclaggio e riutilizzo costituiscono in teoria un'area di medio rischio complessivo da monitorare attraverso specifici controlli sui flussi finanziari e sui rapporti con i fornitori.

I reati consistono nel sostituire o trasferire denaro o altra utilità di natura illecita ovvero nell'utilizzare in attività imprenditoriali detti beni. La Società intrattiene rapporti sia in ambito nazionale che internazionale con fornitori (acquisti/appalti beni e servizi) e clienti (appalti/vendita di beni e servizi) che, se inaffidabili, potrebbero originare problematiche di riciclaggio e riutilizzo. Al riguardo va sottolineato che molte procedure aziendali sono già state debitamente formalizzate e che i finanziamenti e contributi pubblici non prospettano problematiche di riciclaggio considerata da un lato la provenienza pubblica dei flussi finanziari, dall'altro lato i ridotti flussi finanziari provenienti dalla P.A.

Reati previsti dall'art. 25 *nonies* del Decreto, nello specifico quelli di tutela del diritto di autore, del *copy right* e delle opere di ingegno.

Detti reati, sia per la gravità della sanzione comminata, sia in relazione al rischio concreto, atteso l'utilizzo di molteplici strumenti coperti da *copy right* e di numerosi studi ed opere dell'ingegno in ambito medicale, anche nell'ambito dei sistemi informatici interni, fa collocare la prognosi di rischio nella fascia alta.

A ciò si aggiunga che la Società ha approntato una propria anagrafe fornitori costantemente monitorata e sulla base della quale vengono individuati fornitori "omologati", qualificati come tali anche a seguito di visite effettuate da funzionari apicali della Società presso i medesimi fornitori, ovvero a seguito di indagini informatiche, ovvero ancora raccolta di referenze.

Nella valutazione di rischio medio complessivo è stato considerato che la normativa riserva molta importanza alla gestione ed al monitoraggio dei flussi finanziari e prevede sanzioni molto importanti.

Reati informatici. Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati, all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

Attualmente la società ha previsto che ogni utilizzatore di strumento informatico sia registrato, l'accesso allo strumento è individuale e protetto da password personale registrata e a disposizione del solo responsabile generale per emergenze che si possano verificare.

Le password sono cambiate ogni 6 mesi ed è previsto il cambio ogni 3 mesi, nell'immediato futuro. Il sistema di backup è in grado di tracciare l'utilizzo, definito in termini temporali di entrata e uscita, delle apparecchiature e il lavoro svolto.

Il backup dell'intero sistema è unico ed esterno, pertanto non accessibile se non all'amministratore di sistema.

Relativamente ai reati informatici si ravvisa per la Società un rischio potenziale solo in via teorica, come evidenziato in precedenza per il reato di frode informatica nei confronti dello Stato; sotto l'aspetto sostanziale non sono infatti emersi aspetti meritevoli di attenzione che possano far pensare ad un interesse da parte dell'azienda nella commissione di tale tipologia di reati.

Reati ambientali. Con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", è stata inserita all'interno del T.U. Ambiente un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria, nonché introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente". In forza di tali provvedimenti i reati ambientali oggetto di possibile commissione da parte della Società ai sensi del Decreto sono a titolo esemplificativo e per quanto di interesse della Società:

art. 29 *quaterdecies* T.U. Ambiente – esercizio non autorizzato di attività industriali;

art. 137 T.U. Ambiente – nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue aziendali;

art. 258 T.U. Ambiente – falsità nei certificati;

art. 8 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento doloso;

art. 9 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento colposo.

Si osserva, peraltro, come la Società promuova la sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate, in considerazione dei diritti delle generazioni future, individuando specifiche norme di condotta interne, meglio delineate nell'Allegato A.4. Inoltre la Società ha ottenuto la certificazione ISO 14001 che mantiene e implementa.

Altri reati. L'attività illecito più probabilmente riconducibile a fattispecie delittuosa è il comparaggio (TU Leggi Sanitarie, RD 27 luglio 1934, n.1265), che prevede una contravvenzione. Seppure si tratti di un reato proprio del medico, è previsto il concorso dell'agente dell'azienda, nonché, in funzione della clausola di riserva previsto dalla norma per il concorso dei reati, la fattispecie può concorrere con la corruzione sopra esaminata, non ponendosi le due fattispecie in rapporto di specialità. Detta normativa, seppure non espressamente indicata dal Decreto, deve essere profilata nell'ambito del Modello 231, in caso di aziende farmaceutiche o che producano o commercializzino beni medicali o para medicali.

Potrebbero inoltre venire in evidenza falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, delitti di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato, intralcio alla giustizia, reati transnazionali diversi dal riciclaggio e riutilizzo.

Sinteticamente si può riassumere nella figura 2 un indice di "significatività" dell'impatto sull'azienda di eventuali illeciti commessi da soggetti apicali o dipendenti.

Figura 2 - Matrice di significatività

		Impatto sull'azienda in termini di sanzioni		
		BASSO	MEDIO	ALTO
Attinenza dell'illecito con l'attività di impresa	ALTA		Reati societari Reati contro l'industria e il commercio Corruzione impropria	
	MEDIA	Truffa ai danni dello Stato Malversazione Indebite percezioni di contributi e agevolazioni	Reati ambientali Abusi di mercato Corruzione propria	Omicidio colposo Ricettazione/riciclaggio Autoriciclaggio Lesioni personali colpose gravi lesioni personali colpose gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche
	BASSA	Frode informatica Reati informatici Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare altri reati	Violazione diritto d'autore Truffa	delitti con finalità di terrorismo pratiche di mutilazione reati contro la libertà individuale

Dallo schema sopra riportato si nota che i reati contro la pubblica amministrazione, quelli relativi agli infortuni sul lavoro costituiscono l'ambito di maggior rischio per la Società.

Il rischio assume rilevanza sia sotto il profilo delle sanzioni pecuniarie, per un minimo di 1000 quote cui corrisponde una sanzione (minima) di Euro 258.000,00, sia sotto il profilo delle seguenti sanzioni interdittive applicabili per un minimo di 3 mesi ed un massimo di un anno:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

. ALLEGATO A.2- – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società interagisce con soggetti nell'ambito medicale, che siano percettori di erogazioni o/o finanziamenti pubblici, anche mediante accreditamento, sia sotto il diverso profilo della detraibilità di imposta.

A tal fine la società si impegna:

- ad avere una tracciabilità del capitale e dei movimenti economici verso l'esterno;
- a non conferire mandati di pagamento diretto a soggetti agenti o comunque a soggetti diversi da quelli indicati nella area funzionale economico finanziaria;
- a diffondere il Codice etico in maniera sistematica;

FATTORI DI RISCHIO SOCIETARI

Fermo restando che tutte le persone che svolgono funzioni aziendali possono essere virtualmente e potenzialmente interessate dalla commissione di tali reati, si individuano possibilità di commissione a carico:

- dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale
- del Responsabile Ricerca e Sviluppo;
- del Responsabile Assistenza vendite e Post-Vendita;
- del Responsabile delle Risorse Umane;
- dei Responsabili Commerciale e Acquisti;
- e più in generale, di tutti i soggetti aziendali che ricoprano compiti in materia di

vendita del prodotto.

Al fine di determinare buone regole di condotte da seguire al fine di prevenire la commissione dei predetti reati, la Società si impegna a sviluppare e garantire:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice di Condotta.
 - diffusione del Codice di Condotta e del Codice Etico a tutti i dipendenti;
 - programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle direzioni potenzialmente interessate;
 - responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti alla presentazione delle gare di appalto nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
 - previsione di una specifica attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare alle Pubbliche Amministrazioni;
 - frequenti controlli, anche a campione, sui processi produttivi coinvolgenti rapporti con la P.A. in corso di esecuzione, da parte dell'OdV;
- -rigorosa applicazione delle sanzioni previste in caso di violazioni.

Anche relativamente ai reati considerati di rischio medio nell'ambito di quelli contro la PA, vengono previsti i presenti protocolli:

- Per ciò che attiene a mala gestione di finanziamenti, il rischio ipotizzato e relativamente basso tenuto anche conto che, per la maggior parte, si tratterebbe di condotte realizzate nell'esclusivo interesse dei soggetti agenti e non della Società;
- Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa a danno dello Stato e corruzione, la Società ritiene, in ogni caso, di poter efficacemente adottare le seguenti misure di controllo e prevenzione:
 - diffusione del Codice di Condotta e del Codice Etico a tutti i dipendenti;
 - programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle direzioni potenzialmente interessate;
 - responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti alla presentazione delle gare di appalto nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
 - previsione di una specifica attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare alle Pubbliche Amministrazioni;
 - frequenti controlli, anche a campione, sui processi produttivi coinvolgenti rapporti con la P.A. in corso di esecuzione, da parte dell'OdV;

-rigorosa applicazione delle sanzioni previste in caso di violazioni.

I principi di comportamento imposti dalla Società si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, tutti tenuti al rispetto delle PS, delle regole e delle policy vigenti in materia.

In particolare viene fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice di Condotta, dalla prassi aziendale e i c.d. donati d'uso, purché di valore modesto. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, impegno ad effettuare acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico Ufficiale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione di TUTTI i comportamenti (buone pratiche) di cui sopra, a prescindere dal reato di riferimento e dall'ambito di rischio in cui esso sia stato inquadrato nel presente Modello, debbono applicarsi i seguenti obblighi:

- ai soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;

- i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo di 500 €, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.
- **ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV**
- Con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV, vengono inseriti nel presente Modello anche gli aspetti legati ai delitti di truffa e corruzione.
- Per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie con conseguenze sanzionatorie a carico della Società, viene previsto l'obbligo di un flusso informativo strutturato, concepito come strumento per garantire l'attività di vigilanza, l'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti (cfr. anche paragrafo 3 della Parte Generale del Modello).
- In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura dei soggetti apicali, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa agli indirizzi interni di promozione, vendita e relazione, nonché in relazione alle modalità di pagamento, relative ai rapporti contrattuali con le strutture sanitarie ed i medici ed in generale relativa a tutti i soggetti di riferimento nei confronti dei quali la vendita venga promossa.
- La relazione all'OdV dovrà avvenire con cadenza annuale, con specifica informativa scritta da parte di ogni responsabile di settore e relazione riepilogativa da un soggetto delegato dal Consiglio di amministrazione. L'OdV dovrà essere immediatamente relazionato, mediante comunicazione ufficiale, in caso di introduzione di modifiche ai protocolli di vendita e promozione e pagamento.
- L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato dalle figure apicali di ciascun settore o comunque dall'amministratore delegato, in ordine a qualsiasi

contestazione che la società dovesse ricevere relativa alle pratiche commerciali adottate, nonché di eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO A.3 REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società, in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

I FATTORI DI RISCHIO SOCIETARIO

[AD USO INTERNO]

Fermo restando che tutte le persone che svolgono funzioni aziendali possono essere virtualmente e potenzialmente interessate dalla commissione di reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si individuano possibilità di commissione a carico:

- dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);

- del Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- del Responsabile Ricerca e Sviluppo;
- del Responsabile Assistenza Post-Vendita;
- del Responsabile delle Risorse Umane;
- dei Responsabili Commerciale e Acquisti;
- e più in generale, di tutti i soggetti aziendali che ricoprono compiti in materia di tutela della sicurezza (tra i quali, i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La Società – in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall’art. 2087 c.c. – ha adempiuto nel tempo a quanto previsto T.U. SICUREZZA. La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un’esigenza di fondamentale rilievo per la Società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l’emarginazione nell’ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO

La formazione e l’addestramento del personale con specifico riguardo all’igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l’effettività ed idoneità del sistema preventivo attuato dalla Società.

L’assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello medesimo.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società dispone di specifici piani di informazione, formazione e addestramento con dettaglio degli argomenti da trattare (in funzione di quanto previsto dal T.U. SICUREZZA) dei Destinatari, dei responsabili di attuazione, delle scadenze e delle priorità aziendali.

A ciò si aggiunga che gli interventi di formazione e addestramento sono documentati

tramite compilazione di specifica modulistica (es. registri presenze, schede di affiancamento, materiale di test di verifica anche di comprensione della lingua per i lavoratori immigrati).

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

Con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV, vengono inseriti nel presente Modello anche gli aspetti legati l'art. 25-septies, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico della Società, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto (cfr anche paragrafo 3 della Parte Generale del Modello).

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSPP, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro

Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte del RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi nei locali e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella Società. Il RSPP fornisce inoltre all'OdV i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Dal punto organizzativo, verrà fornita all'OdV, la preventiva comunicazione da parte del responsabile risorse umane, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del T.U. SICUREZZA ivi comprese anche quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società. Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale l'audizione da parte dell'OdV, del RSPP della Società, sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione degli Interventi richiesti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro della Società, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato dal RSPP e dal responsabile delle risorse umane in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV ha inoltre il compito di porre in essere le seguenti attività:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice di Condotta e le PS in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- cura dell'emanazione e dell'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società.

L'OdV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

ALLEGATO A.4 – REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO

La condotta della Società è caratterizzata dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

La Società, pertanto, garantisce la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia dei predetti principi, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art 25 ter del D.Lgs 231/2001, quali:

- False comunicazioni sociali (art 2621 e 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art 2623, commi 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art 2625, comma 2, c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (art 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione di conflitto di interessi art. 2629 bis codice civile
- Corruzione tra privati (art. 2365 2635, comma 3 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.)
- Aggiotaggio emittenti diffusi (nuovo Art 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638, commi 1 e 2 c.c.)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. 58/98)
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U. 58/98)

I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN SOCIETÀ [AD USO INTERNO]

Al riguardo occorre segnalare che (a) i soggetti individuati dalla legge in relazione alla loro competenza (amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori) nonché (b) i soggetti che hanno il compito di fornire i dati e gli elementi per la redazione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, così come (c) i soggetti che, all'interno della Società, siano in possesso o a conoscenza di dati finanziari e/o di bilancio nei quali potrebbero celarsi informazioni riservate e privilegiate, ovvero abbiano contatti con organi di informazione, possono essere virtualmente e potenzialmente interessati dalla commissione di tali reati. In particolare, si individuano, allo stato, possibilità di commissione a carico:

- dei soci;
- dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- del Revisore Legale;
- del Responsabile Amministrazione e Finanza;
- del Responsabile Commerciale;
- del Responsabile Direzione di Produzione;
- del Responsabile delle Risorse Umane;
- Responsabile della Sicurezza;

in relazione alle seguenti attività:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, e di altre comunicazioni sociali;

- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- attività di controllo svolte dai Soci.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti Destinatari particolarmente interessati dalle predette tipologie di reato sono tenuti a un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dalla relativa normativa attuativa e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tali soggetti sono, altresì, tenuti ad osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere gli interessi dei soci, le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo alle quote un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale della Società.

La Società assicura il regolare funzionamento aziendale e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

A tal fine, tutti i Destinatari sono tenuti a:

- a)** non porre in essere comportamenti che impediscano (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che ostacolino lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale del Revisore Legale nonché dei diritti dei Soci previsti dalla legge o dallo Statuto sociale;
- b)** non porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Ciò posto, nell'ipotesi sub a), il Revisore Legale, qualora ravvisi il verificarsi dei comportamenti indicati, ha l'obbligo di informare immediatamente l'OdV.

Per le ipotesi sub b), la Società, attraverso le funzioni competenti, prevede che, in occasione delle riunioni assembleari, vengano effettuati i necessari controlli documentali e di riscontro della legittimazione dei partecipanti.

In qualunque caso si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, le operazioni di liquidazione saranno condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali.

È, pertanto, vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Inoltre, è vietato ai Destinatari che operano in nome e per conto della Società di:

- esporre fatti non rispondenti al vero;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari degli stessi;
- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

I compiti dell'OdV in merito al bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio della Società è certificato da una Società di Revisione, si limitano a:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di *governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica dell'effettiva indipendenza della società di revisione.

Inoltre, relativamente alle altre attività a rischio, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate *governance*;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

ALLEGATO A.5 – RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

FATTORI DI RISCHIO SOCIETARIO

La Società non presenta fattori di rischio specifici o peculiarità operative tali da dover far indicare modalità di gestione e controllo specifiche o più pregnanti. Al contempo la compagine sociale è mista e prevede la redistribuzione di capitali o l'ingresso di finanze (in caso di eventuale aumento di capitali) la cui tracciabilità diventa necessaria al fine di garantire al massimo l'adozione di attività contenitive di reati.

Parallelamente la Società fa circolare capitali, sia in funzione degli acquisti che delle vendite, rendendosi necessario l'esame specifico delle fattispecie di reato disciplinate dall'art.25 *octies*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'esito di un approfondito studio Confidustria ha redatto alcune linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo relative alla specifica parte dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

I settori aziendali che vengono presi in considerazione per questi tipi di reato sono:

- Amministrazione: tesoreria, contratti, personale;
- Commercio;
- Finanza;
- Direzione acquisti e marketing.

Potrebbero rivelarsi fattori di rischio le attività di compravendita con soggetti terzi, le transazioni finanziarie con controparti, gli investimenti e le sponsorizzazioni. La gestione dei rapporti finanziari di infragruppo, nonché l'ingresso nella compagine sociali di nuovi soci con conferimento del relativo capitale.

Al fine di prevenire la commissione di reati di questo tipo, la Società adotta dei protocolli di verifica affidati ai seguenti parametri, che dovranno essere standardizzati con un archivio specifico per ogni soggetto che si ponga come referente commerciale.

La scheda di verifica dovrà indicare per ciascun fornitore o partner commerciale:

- 1) La verifica di eventuali indici di anomalia, quali protesti, procedure concorsuali;
- 2) L'indicazione di sproporzionalità tra i prezzi del fornitore ed i prezzi di mercato con giustificativo della scelta attuata;
- 3) L'indicazione di eventuali persone politicamente sposte nell'ambito della compagine dei *partners* commerciali intesi in senso ampio;
- 4) La verifica della regolarità dei pagamenti e l'indicazione delle modalità di recupero del credito in caso di mancato pagamento;
- 5) La tracciabilità dei pagamenti, anche di infragruppo e la specifica indicazione della sede legale della società a cui viene effettuato il pagamento degli istituti di credito utilizzati, gli schemi societari di strutture fiduciarie utilizzate per transazioni operazioni straordinarie;

- 6) La verifica sulla tesoreria delle soglie minime per gli eventuali pagamenti in contanti o l'utilizzo di strumenti anonimi per le operazioni di pagamento (es: libretti);
- 7) L'indicazione di un soggetto responsabile per la redazione dei contratti "standard" e per la valutazione delle offerte contrattuali;
- 8) La determinazione dei criteri di valutazione stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese, anche per la realizzazione di investimenti;
- 9) La tracciabilità degli accordi di cui al punto 8);
- 10) La relazione della congruità sugli eventuali accordi di investimento effettuati;
- 11) La redazione del protocollo anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e per i reati societari e di market abuse;
- 12) L'adozione di programmi di formazione del personale.

La Società si auto vincola ai seguenti divieti:

- effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
 - porre in essere pagamenti sopra soglia la cui rintracciabilità non sia garantita (es. in contanti o in natura);
 - aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima o con intestazione fittizia o "cifrata";
 - effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
 - emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
 - effettuare girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di un istituto di credito.

La Società sta valutando la predisposizione di un manuale operativo che preveda e disciplini con esattezza il processo da seguire nel caso di acquisti di beni o servizi.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

- Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, i Destinatari dovranno attenersi alle indicazioni di cui alla voce Flussi Informativi descritti nella Parte Generale del presente Modello (cfr. Parte Generale paragrafo 3). In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi.
- Nello specifico ogni responsabile di settore che evidenzia una difformità dagli indici

del modello della Scheda di verifica sopra indicata, dovrà darne specifica comunicazione all'OdV. Quanto al punto 5) dovranno essere nello specifico segnalati pagamenti a Società aventi sede in paradisi fiscali o in Paesi a rischio terrorismo, nonché l'utilizzo da parte di uno dei *partners* di eventuali schemi societari o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni operazioni straordinarie.

ALLEGATO A.6- REATI CONTRO IL DIRITTO DI AUTORE, IL COPY RIGHT E LE OPERE DELL'INGEGNO

FATTORI DI RISCHIO SOCIETARIO

La Società presenta fattori di rischio specifici correlati alla collaborazione con esperti in ambito scientifico medicale che potrebbero mettere a disposizione l'esito dei loro lavori di ricerca o che potrebbero utilizzare l'esperienza ulteriormente maturata nella collaborazione per redigere nuovi studi da sottoporre alla comunità scientifica.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I settori che possono essere interessati da questi reati sono, tutti i settori relativamente al profilo di utilizzo di sistemi informatici e piattaforme protette da copy right.

Quanto invece al diverso aspetto della tutela del diritto di autore, la Società ha stipulato specifiche previsioni contrattuali con i soggetti della cui opera di ingegno si avvale mediante modelli che definiscano anche i limiti per l'utilizzo, la pubblicazione ed in generale la diffusione ad una compagine indistinta di soggetti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ODV

I soggetti responsabili della pubblicazione, anche on line dei risultati scientifici delle ricerche e degli studi clinici posti a fondamento del prodotto commercializzato, daranno comunicazione anche all'OdV della diffusione.

La Società allo stato, in ragione della tutela del proprio know how, esclude la divulgabilità dei dati tecnico scientifici di riferimento.

ALLEGATO A.7 – REATI AMBIENTALI

- La Società promuove la sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate, in considerazione dei diritti delle generazioni future, anche nel rispetto delle norme ISO 14001.
- La Società rispetta le aspettative dei propri utenti e dipendenti relativamente alle questioni ambientali. Ciò anche al fine di prevenire la commissione di reati quali l'abbandono di rifiuti (art. 192, T.U. Ambiente), la cui condotta consiste nell'abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

- L'art. 192 del T.U. Ambiente prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del Decreto.
- A ciò si aggiunga che con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", è stata inserita all'interno del T.U. Ambiente un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria, nonché introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente". I reati specifici oggetto di possibile commissione da parte della Società ai sensi del Decreto sono a titolo esemplificativo e per quanto di interesse della Società:
- art. 29 *quaterdecies* T.U. Ambiente – esercizio non autorizzato di attività industriali;
- art. 137 T.U. Ambiente – nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue aziendali;
- art. 258 T.U. Ambiente – falsità nei certificati;
- art. 8 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento doloso;
- art. 9 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento colposo.

I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN SOCIETÀ

[AD USO INTERNO]

Tutti i soggetti operanti nella Società potrebbero potenzialmente porre in essere i reati in parola, senza specifica individuazione di funzione e/o mansioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

- I Destinatari del Modello oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice di Condotta e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei reati sopra identificati.
- I protocolli comportamentali prevedono obblighi di fare e/o divieti specifici che i Destinatari devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice di Condotta e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.
- Obblighi di fare
- Tutte le attività di "gestione" (raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti aziendali [carta, toner, cartucce di stampanti, hardware e altri componenti elettrici o elettronici, residui alimentari o di vegetazione, alluminio, plastica, vetro, rifiuti tossici o pericolosi]) anche qualora vengano svolte da soggetti terzi [e.g. fornitori, imprese di pulizia o di manutenzione del verde incaricate dalla Società]), devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice di Condotta, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte

Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati. A tale scopo, sono individuati e formalmente incaricati i responsabili (interni con delega o esterni contrattualmente) delle attività di “gestione” dei rifiuti aziendali, con espressa assunzione in capo agli stessi di tutte le relative responsabilità.

- Divieti specifici
- E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.
- In particolare, è fatto divieto di abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo, ovvero di immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.
- Più in generale, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:
 - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati ambientali;
 - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.
- **ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV**
- Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, i Destinatari dovranno attenersi alle indicazioni di cui alla voce Flussi Informativi descritti nella Parte Generale del presente Modello (cfr. Parte Generale paragrafo 3). In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi.

ALLEGATO A.8 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI CON RISCHIO DI COMMISSIONE POTENZIALMENTE MEDIO-BASSO

- Come anticipato al paragrafo 2.7 della Parte Generale vengono qui trattate le fattispecie per le quali non si ritiene che vi sia un rischio potenziale della Società alla commissione del relativo reato. Trattasi, in particolare, di:
 - reati di criminalità informatica;

- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la libertà individuale;
- reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
- reati contro l'industria e il commercio;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Al riguardo, il presente Modello prevede l'esplicito divieto, a carico di tutti i soggetti individuati come Destinatari ai sensi del paragrafo 2.4 della Parte Generale, di porre in essere comportamenti:
 - tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del tentativo);
 - che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice di Condotta.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli organi di controllo;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice di Condotta e delle norme interne aziendali, avuto particolare riguardo alle PS, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto contrattuale venga instaurato con pubbliche amministrazioni, persone giuridiche o enti che non abbiano intenzione di rispettare i principi etici della Società;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.
- I soggetti che, nello svolgimento della propria attività all'interno della Società, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra

evidenziati, provvedono a comunicare all'OdV eventuali criticità e rilievi emersi.

REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

In aggiunta ai principi richiamati sopra, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di criminalità informatica, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte illecite ed in particolare sono tenuti a seguire le PS, le regole e le policy in materia di sicurezza informatica emesse per la gestione della sicurezza delle informazioni.

In particolare, è espressamente fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare o utilizzare su PC/Server aziendali programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.
- Il Responsabile ICT esterno alla Società, con il supporto e la collaborazione delle strutture aziendali interne della Società e del Gruppo per quanto di competenza, assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare la corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e in materia di trattamento dei dati, così come previsti nel Decreto.

REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI TRANSNAZIONALI E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

In aggiunta ai principi generali del presente Modello, già richiamati all'inizio del presente Allegato A.5, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento di seguito indicate al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati transnazionali, con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale e per prevenire la commissione delle condotte rilevanti.

Segnatamente:

- dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali o attività di investimento in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quater e 25-quinquies;
- adempiere con diligenza gli accertamenti sui clienti/fornitori in relazione alla rilevanza dei rapporti economici in essere, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti, se necessario, da una fonte affidabile ed indipendente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- assunzione di lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, in possesso di un valido documento di soggiorno che abiliti a prestare lavoro, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

La Società garantisce la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia del regolare andamento dell'industria e del commercio, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art 25 bis.1 del D.Lgs 231/2001, quali:

- Trasferimento fraudolento di valori (art.512 bis c.p.)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si tratta di reati difficilmente realizzabili da parte della Società, atteso che la Società non commercializza opere dell'ingegno altrui, né prodotti industriali dotati di marchi altrui, nomi o segni distintivi altrui a livello nazionale o estero.

Peraltro, a livello meramente potenziale, tutti i soggetti operanti in Società potrebbero porre in essere i reati in parola, senza specifica individuazione di funzione e/o mansioni.

Conseguentemente, in aggiunta ai principi generali del presente Modello, che si intendono qui espressamente richiamati, tutti i soggetti Destinatari sono tenuti, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale A.5 Reati contro l'Industria e il Commercio;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- Sono considerati responsabili per ogni singola operazione a rischio i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, i Consiglieri di Amministrazione ed i dirigenti.
- E' compito dei responsabili di funzione, portare a conoscenza dell'OdV, anche tramite i moduli di cui all'Allegato E.3:
- la piena conoscenza da parte dei vari responsabili e dei sottoposti del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al Decreto;
- l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività di controllo e verifica.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle

attività sensibili, diretti a verificare la corretta attuazione dei principi espressi nel presente Modello e, in particolare, delle PS in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'OdV riferisce in primis all'Amministratore Delegato.

In particolare è compito dell'OdV verificare che l'azienda emani ed aggiorni le procedure standard relative a:

- una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai responsabili interni;
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della PA;
- i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai responsabili interni.
- verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti in Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

ALLEGATO B – CODICE DI CONDOTTA

Nello svolgimento della propria attività, la Società fa riferimento a principi etici ricavabili da un patrimonio, consolidato nel tempo, di valori individuali e societari condivisi nell'ambito del Gruppo.

In tale contesto rientrano il Codice di Condotta e il Codice Etico, documenti ufficiali approvati dal Gruppo e inseriti dal Consiglio di Amministrazione tra i documenti facenti parte del Modello, contenenti l'insieme dei diritti e dei doveri dei soggetti aziendali e delle responsabilità aziendali (principi di comportamento) nei confronti dei soggetti portatori di interesse.

Il Codice di Condotta e il Codice Etico costituiscono parte integrante del presente Modello.

Tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice di Condotta e dal Codice Etico.

Codice di Condotta

Lo scopo di questo Codice di Condotta è di fissare principi e regole di comportamento che ogni collaboratore del Gruppo, qualunque sia il livello di responsabilità, deve conoscere ed applicare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del paese in cui opera.

Questo codice non può prevedere ogni situazione, ma vuole fornire una visione chiara dei valori fondamentali della Harg Srl. Il Codice di Condotta si basa sulla politica di responsabilità sociale del Gruppo, che comprende in particolare l'impegno di HARG SRL al rispetto dei principi definiti dal Global Compact dell'ONU (Patto Mondiale delle Nazioni Unite) - *Si tratta di un patto con cui le aziende si sono impegnate ad allineare le loro attività e strategie con i dieci principi universalmente accettati in materia di diritti umani, regole di lavoro, ambiente e lotta contro la corruzione (www.unglobalcompact.org)-*

Il presente Codice si applica senza eccezioni a tutte le Società del Gruppo. Tutti i collaboratori del Gruppo devono essere portatori di questi valori nelle relazioni professionali.

Questo codice è stato redatto con lo spirito di impegnare tutti i collaboratori su questi valori, allo scopo di farli conoscere, esplicitarne il contenuto e, quando necessario, difenderli.

Rispetto per le persone, la proprietà e l'immagine dell'Azienda e di Harg SRL

Rispetto per le persone

E' un principio del Gruppo quello di rifiutare qualsiasi forma di discriminazione, soprattutto in relazione a sesso, età, razza, storia sociale e culturale, disabilità, opinioni politiche e religiose o in relazione alle attività sindacali, di riconoscere e accettare le differenze e rifiutare gli stereotipi e i pregiudizi ed infine, di avere rispetto della privacy di ogni individuo.

La corretta esecuzione delle attività del Gruppo dipende anche dal fatto che tutti i

collaboratori lavorino in un ambiente libero da qualsiasi molestia morale o sessuale.

Ogni collaboratore deve assicurare che le proprie azioni non violino i diritti e la dignità dei propri colleghi. Tutti devono essere consapevoli che questo tipo di comportamento è proibito.

Questi principi devono essere la base nelle relazioni professionali interne ed esterne al Gruppo.

Rispetto per la proprietà

Il rispetto dei beni appartenenti al Gruppo, sia materiali (edifici, impianti, macchine, veicoli, apparecchiature IT e di comunicazione, forniture, ecc) e di conoscenze immateriali (proprietà industriale, know-how, ecc) è garanzia di prosperità di cui beneficiano tutti i collaboratori.

E' quindi dovere di tutti proteggere e preservare queste proprietà contro i danni, il furto o l'appropriazione indebita, e specialmente non usarli per:

- Rispetto per l'immagine del Gruppo
- Poiché la crescita del Gruppo dipende, tra l'altro, dalla sua immagine e dalla reputazione dei suoi prodotti e servizi, tutti i collaboratori devono astenersi da qualsiasi atto che possa compromettere questa immagine e/o questa reputazione.

Il rispetto per la salute, sicurezza e ambiente

Salute e sicurezza

- La salute e la sicurezza dei dipendenti del Gruppo è una priorità assoluta per Harg, Ciascun collaboratore deve contribuire, nell'ambito delle proprie responsabilità, al rispetto degli obblighi relativi alla tutela della vita, della salute e della sicurezza.

Rispetto per l'ambiente

- Tutti i collaboratori devono rispettare gli obblighi di protezione ambientale e, per quanto possibile, contribuire a minimizzare l'impatto ambientale del Gruppo, in sintonia con gli sforzi di HARG in questo settore.

Affidabilità delle informazioni, il rispetto della riservatezza

Correttezza delle informazioni trasmesse

- Al fine di garantire la correttezza delle informazioni trasmesse, ciascun collaboratore deve fornire e trasmettere ai propri responsabili documenti e informazioni il più pertinenti e completi possibile.

Rispetto della riservatezza - utilizzo degli accordi di riservatezza

- I collaboratori che vengono in possesso di informazioni riservate appartenenti alla società come le informazioni su prodotti, disegni, progetti tecnici, piani di vendita o progetti finanziari, devono assicurare che tali informazioni siano comunicate soltanto alle persone che ne hanno effettivamente bisogno per lo svolgimento della loro attività lavorativa, e soprattutto non al di fuori della società.

- Le informazioni che un collaboratore ha acquisito durante il periodo di validità del proprio contratto di lavoro devono rimanere confidenziali anche dopo la fine dello stesso.
- La divulgazione di informazioni riservate al di fuori dell'azienda dovrà essere disciplinata esclusivamente da accordi di riservatezza. Tali accordi dovranno essere stati precedentemente esaminati dal Dipartimento Legale della HARG nel caso in cui possano comportare rischi inusuali, non coperti dai modelli standard aziendali (per esempio per quanto riguarda l'applicazione di penali).
- E' vietato l'utilizzo di tali informazioni da parte di un collaboratore aziendale per uso personale.

Il rispetto dei clienti e dei fornitori

Rispetto per i clienti

Al fine di acquisire e mantenere la fiducia dei clienti per le attività e i prodotti delle società, i collaboratori devono rispettare i diritti dei clienti stessi e cercare di sviluppare relazioni costruttive e durature, nell'interesse aziendale. In particolare, i collaboratori devono impegnarsi nei confronti dei clienti solo con impegni realistici, ponderati e responsabili.

Rispetto per i fornitori

I fornitori devono essere trattati in modo equo in tutti i paesi in cui l'azienda opera, la selezione dei fornitori deve basarsi su criteri oggettivi e, come regola generale, deve essere effettuata seguendo una procedura di gara competitiva.

Capacità di impegno in nome della Società

E' vietato ai dipendenti di assumere impegni per conto della Società, oltre i limiti della loro autorità e delle loro eventuali procure.

Divieto di corruzione attiva o passiva

I collaboratori aziendali che per missione vengono a contatto con terze parti, soprattutto con fornitori e clienti, si devono astenere da atti di corruzione, sia attiva che passiva.

Ciascun collaboratore non può offrire o promettere un dono se non in forma simbolica.

Analogamente, nessun collaboratore è tenuto a chiedere o accettare doni, diversi da quelli simbolici, o qualsiasi altro beneficio di qualsiasi entità.

Inoltre, è severamente vietato per i dipendenti chiedere direttamente o indirettamente, accettare, proporre o offrire una tangente o altri benefici.

In caso di dubbi circa la natura dei doni offerti o ricevuti e/o sullo scopo di richieste o di offerte di vantaggi particolari, i dipendenti devono consultare il proprio responsabile.

I conflitti di interesse e di pratiche anticoncorrenziali

Prevenzione dei conflitti di interesse

Un conflitto di interesse può verificarsi quando la prospettiva di guadagno personale influenza il comportamento professionale di un collaboratore.

Harg si aspetta che ogni collaboratore non agisca a discapito dell'azienda.

I dipendenti sono tenuti a comunicare al loro responsabile le operazioni o le relazioni personali che possano ragionevolmente dar luogo a un conflitto di interessi con l'azienda.

Prevenzione di pratiche anticoncorrenziali e di concorrenza sleale

I collaboratori, in particolare coloro che hanno legami con clienti e concorrenti, devono rispettare completamente e in buona fede, le norme e le leggi in materia di concorrenza e prevenire le pratiche anticoncorrenziali.

Comprensione del codice di Condotta

In caso di dubbi circa l'interpretazione del Codice di Condotta, i dipendenti sono invitati a consultare il proprio responsabile diretto.

Diritto di segnalazione delle violazioni del Codice

Qualsiasi lavoratore può, se sospetta una violazione al Codice di Condotta, notificare l'infrazione al proprio responsabile, all'amministratore delegato della società o al responsabile del dipartimento Social Responsibility della Harg Srl.

Harg farà del suo meglio per mantenere confidenziali tali segnalazioni nel corso dell'inchiesta sul caso.

Responsabilità in caso di violazione del Codice

Nel caso in cui venga accertata una violazione al Codice, il collaboratore coinvolto sarà sanzionato adeguatamente in funzione ai fatti contestati.



ALLEGATO C – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE [AD USO INTERNO]

Il Consiglio d'Amministrazione della Società è così composto:


Presidente del Consiglio d'Amministrazione: Alberto Grua;

Consiglieri: Giovanni Mazza, Matteo Bartolomeo, Umberto De Peppo Cocco, Filippo Soana

Amministratore Delegato: Alberto Grua

Datore di Lavoro ai sensi del D.L.vo 81/08:

ORGANIGRAMMA
 REV. 2024-07-01





ALLEGATO E - DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

ALLEGATO E.1 – COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte del management e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperti, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse.

I principi e i contenuti del Decreto e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'OdV su proposta delle funzioni aziendali competenti. Gli interventi formativi vengono periodicamente rinnovati in occasione di nuove assunzioni. Il Modello è comunicato e reso disponibile a ciascun dipendente attraverso:

affissione nella bacheca aziendale;

invio di una lettera a tutto il personale da distribuirsi, a cura del responsabile risorse umane, attraverso la busta paga, riportante i principali contenuti del Decreto e le modalità per prenderne visione;

la pubblicazione sulla intranet aziendale.

Il Modello è reso disponibile a tutti gli utenti sul sito internet aziendale www.harg.it con opportuna omissione delle parti contrassegnate con la dicitura [ad uso interno].

I principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali. Ogni comportamento posto in essere dai Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal Decreto potrà determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, da disciplinarsi espressamente mediante inserimento nel relativo contratto di un'apposita clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

ALLEGATO E.2 – PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Al fine di rendere e mantenere sempre attuale il Modello occorre che il documento stesso venga aggiornato – ed eventualmente modificato od implementato – mantenendolo sempre strettamente corrispondente alla realtà giuridica e socio-economica della Società.

La revisione e l'aggiornamento del Modello potranno, quindi, rendersi necessari in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- di significative violazioni del Modello che evidenzino l'inefficacia dello stesso;
- di verifiche o controlli che evidenzino la necessità di adeguamenti.

Inoltre, in occasione del riesame delle Direzioni relative ai Sistemi di Gestione adottati, sarà dedicata una voce di input ed output delle risultanze al Modello di Gestione stesso, al Codice di Comportamento ed al Codice Etico.

Ciascuno degli eventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), comporterà l'avvio di una procedura di modifica del Modello, al fine di radicare la certezza che eventuali comportamenti illeciti debbano necessariamente dipendere da fraudolente elusioni di norme comportamentali specificamente dettate.

A tal fine, verranno poste in essere le seguenti attività:

- L'OdV dovrà promuovere l'implementazione del Modello ogniqualvolta una nuova norma di legge modifichi il testo del Decreto, ovvero ogniqualvolta si verifichi un evento tale da evidenziare l'insufficienza o inadeguatezza del Modello adottato sino a quel momento.
- Ogni anno – ove non sia necessaria maggiore frequenza, ovvero non si verifichino avvenimenti che ne rendano opportuna la redazione, anche episodica – i dirigenti, i soggetti apicali e/o responsabili di funzioni della Società, rivolgeranno una dichiarazione all'OdV, utilizzando il format dell'Allegato E.3 "Format di dichiarazione periodica all'OdV".
- L'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello" dovrà essere aggiornato e – se necessario – modificato ogniqualvolta intervengano modifiche alla struttura della Società, alla sua diversificazione in uffici/funzione, all'assetto delle deleghe conferite dal Presidente o dal Consiglio d'Amministrazione per il compimento di attività statutarie.
- L'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello" dovrà poi essere sottoposto ad esame critico ed eventualmente – ove necessario – modificato da parte dell'OdV, ogni qualvolta l'OdV venga a conoscenza della commissione di fatti costituenti reato che abbiano comportato (o possano comportare in futuro) la responsabilità della Società ai sensi del Decreto e/o delle norme modificative o integrative dello stesso. Sarà in ogni caso opportuna la sottoposizione dell'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello" ad un esame valutativo ogni anno, per verificarne la perdurante attualità.
- Le modifiche da apportare all'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello", in ogni caso, dovranno tenere presente la situazione in concreto verificatasi, introducendo misure di prevenzione più opportune che – se adottate

in precedenza e portate a conoscenza delle persone che operano nella Società – avrebbero potuto evitare la commissione dei fatti riscontrati.

- Le attività di modifica e/o aggiornamento del Modello saranno di competenza del Consiglio d'Amministrazione della Società anche su proposta dell'OdV, il quale, all'esito delle fasi di cui ai precedenti punti redigerà una relazione per il Consiglio d'Amministrazione.

ALLEGATO E.3 – FORMAT DI DICHIARAZIONE PERIODICA ALL'OdV

Il sottoscritto _____ responsabile di _____ Harg Srl per quanto a sua conoscenza:

sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 della Società;

sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Codice di Condotta, ivi incluse le indicazioni ed i contenuti del Codice Etico;

non sono stati rispettati i seguenti contenuti: _____;

sono state rispettate le procedure predisposte dalla Società per lo svolgimento delle normali attività operative;

non sono state rispettate le seguenti procedure: _____;

sono stati rispettati i poteri di delega e i limiti di firma stabiliti nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

sono stati elusi i poteri ed i limiti di firma (o di delega o di spesa) _____;

non sono pervenute, da parte dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti esterni segnalazioni relative alla commissione di illeciti da parte di nessuna persona;

sono state modificate le seguenti procedure organizzative interne: _____;

è cambiato l'organigramma aziendale ovvero la composizione organizzativa aziendale della Società;

sono pervenute le seguenti segnalazioni: _____;

altro _____

_____ ; _____, li _____.

ALLEGATO - WHISTLEBLOWING EX D.LGS.24/2023

1 DEFINIZIONI
2 FINALITÀ
3 AMBITO DI APPLICAZIONE
4 RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE
5 PRINCIPI DI RIFERIMENTO
6 SOGGETTI COINVOLTI
7 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
8 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
8.1. SEGNALAZIONE
8.2. ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
8.3. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO
8.3.I. TUTELE DEL SEGNALANTE
8.3.II. TUTELE DEL SEGNALATO
9 INFORMATIVA PRIVACY
10 FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE ALL'ODV

1 DEFINIZIONI

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente stesso rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo istituzionale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'ente in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: tutti i componenti degli organi della società, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni all'Ente, operino, direttamente o indirettamente, per HARG SRL sb (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti, potenziali fruitori dei servizi e dei benefici della società).

Destinatari del Modello: tutti i componenti degli Organi dell'Ente, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per HARG Srl e siano sotto il controllo e la direzione

della società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto. **O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Segnalazione anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Segnalazione aperta: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione riservata: quando l'identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l'Ente al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di HARG Srl sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la società nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

2 FINALITA'

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate– relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la presente procedura è tesa a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del

segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- componenti del Consiglio di Indirizzo;
- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti dell'OdV;
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per HARG Srl e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni all'Ente, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per HARG Srl (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici; consulenti; fornitori; clienti;).

4 RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in "formato elettronico" nel sito internet <https://www.harg.it>
Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

5 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA – la presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO – tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE" – Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, l'Ente

garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

6 SOGGETTI COINVOLTI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio di Indirizzo;
- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti dell’OdV;
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino HARG Srl e ne siano sotto il controllo e la direzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per HARG Srl (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici; consulenti; fornitori; clienti);

7 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico dell’Ente, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 dell’Ente, da parte di esponenti della Fondazione nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure;
- comportamenti illeciti nell’ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture dell’ente.

8 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

8.1. Segnalazione

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 7, ha la possibilità

di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

- Segnalazione aperta, attraverso l'indirizzo di posta elettronica ++++++ ovvero mediante canale di posta tradizionale c/o sede HARG SRL con sede in Vescovato;

- Segnalazione, anche anonima, mediante l'apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede della società in Vescovato.

- Segnalazione aperta, riservata, ovvero anonima a seconda della modalità prescelta dal segnalante, attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato al Whistleblowing, accessibile dal sito internet Harg Srl;

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo): ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;

- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;

- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;

- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione. Sebbene la società, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime. Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Per le segnalazioni non effettuate attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato al Whistleblowing è disponibile un fac simile di Modulo segnalazione, sul sito <https://harg.it>;

8.2. Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante .

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento;

- Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;

- Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione.

Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo all'Ente di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente e alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc. A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari. Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

8.3. Tutele del segnalante e del segnalato

8.3.1. Tutele del segnalante

HARG, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante

sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità.

In particolare, l'Ente garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato

(c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;

- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

8.3.II. Tutele del segnalato

In conformità con la normativa vigente, l'Ente ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9 Informativa privacy

HARG Srl è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati,

prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di HARG srl (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e HARG Srl, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. HARG, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del G.D.P.R., Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere indicazione dell’origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

- Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V. autorizzato al trattamento a ciò designato dal Titolare, tramite casella di posta elettronica odv@....it o, tramite posta ordinaria;

Facsimile di Modulo Segnalazione all’OdV
Modulo Segnalazione all’OdV

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di HARG Srl.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA
SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:

Cognome:

Unità

Organizzativa:

Telefono:

E-Mail:

Data

Firma

Informativa privacy

HARG Srl, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di HARG Srl (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e HARG Srl, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. HARG Srl ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del G.D.P.R., Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere indicazione dell’origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

- Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. autorizzato al trattamento a ciò designato dal
Titolare, tramite casella di posta elettronica organismodivigilanza@harg.it o, tramite posta ordinaria